



MINISTERO
DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Elezioni politiche
Pubblicazione n. 3

Elezione della
Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica
4 marzo 2018

Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione

Premessa

Le norme per lo svolgimento dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono contenute, fondamentalmente:

- nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
- nel testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
- nella legge 3 novembre 2017, n. 165, che ha modificato i due testi unici per l'elezione di Camera e Senato.

L'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha stabilito che: "A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23". Per effetto di tale disposizione devono ritenersi implicitamente abrogate quelle contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.

Per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, sono state predisposte, in forma semplificata, le unite istruzioni.

INDICE

Glossario, abbreviazioni e principali riferimenti normativiPag. 15

PARTE PRIMA IL SEGGIO ELETTORALE

CAPITOLO 1 LA COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

- 1.1. Composizione del seggio e validità delle operazioniPag. 21
- 1.2. Obblighi e sanzioniPag. 21
- 1.3. Qualifica di pubblico ufficialePag. 21

CAPITOLO 2 IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

- 2.1. Nomina e sostituzione del presidentePag. 21
- 2.2. Compiti e poteri del presidentePag. 22
- 2.3. Poteri di polizia del presidentePag. 23

CAPITOLO 3 IL VICEPRESIDENTE DEL SEGGIO

- 3.1. Funzioni del vicepresidentePag. 24

CAPITOLO 4 GLI SCRUTATORI

- 4.1. Nomina e sostituzione degli scrutatoriPag. 24
- 4.2. Compiti degli scrutatoriPag. 25
- 4.3. Funzione consultiva degli scrutatoriPag. 25
- 4.4. Potere di decisione degli scrutatoriPag. 26

CAPITOLO 5 IL SEGRETARIO DEL SEGGIO

- 5.1. Nomina del segretarioPag. 26
- 5.2. Compiti del segretarioPag. 26
- 5.3. Verbali delle operazioni del seggioPag. 27

CAPITOLO 6
IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE
E IL SEGGIO VOLANTE

6.1. Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero	Pag. 28
6.2. Costituzione del seggio speciale	Pag. 28
6.3. Composizione e insediamento del seggio speciale	Pag. 28
6.4. Il segretario del seggio speciale	Pag. 28
6.5. Compiti del seggio speciale	Pag. 29
6.6. Costituzione, composizione e compiti del seggio volante	Pag. 29

CAPITOLO 7
I RAPPRESENTANTI DI LISTA

7.1. Designazione dei rappresentanti di lista	Pag. 29
7.2. Facoltà dei rappresentanti di lista	Pag. 31
7.3. Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai rappresentanti di lista	Pag. 32
7.4. Sanzioni per i rappresentanti di lista	Pag. 32

PARTE SECONDA
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO 8
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

8.1. Consegna al presidente di seggio delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio	Pag. 33
8.2. Consegna al presidente di seggio di altri elenchi di elettori	Pag. 34
8.3. Consegna al presidente di seggio di altro materiale elettorale occorrente per le esigenze dei seggi ospedalieri, speciali e volanti	Pag. 35
8.4. Arredamento della sala della votazione	Pag. 35
8.5. Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche	Pag. 38
8.6. Custodia della sala della votazione	Pag. 38

CAPITOLO 9
LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO

9.1. Insediamento dei componenti del seggio	Pag. 39
9.2. Ammissione dei rappresentanti di lista	Pag. 39
9.3. Persone che possono entrare nella sala della votazione.....	Pag. 39
9.4. Accesso nella sala della votazione	Pag. 40

CAPITOLO 10
SANZIONI PENALI

10.1. Richiamo alle sanzioni penali previste per i componenti dei seggi	Pag. 40
10.2. Sanzioni penali previste per coloro che disturbano le operazioni di votazione e di scrutinio	Pag. 41
10.3. Chi può promuovere l'azione penale	Pag. 42

CAPITOLO 11
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

11.1. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione	Pag. 42
11.2. Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione e altri adempimenti preliminari	Pag. 43

CAPITOLO 12
LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO SPECIALE E LE OPERAZIONI PRELIMINARI DEL SEGGIO SPECIALE E DEL SEGGIO VOLANTE

12.1. Insediamento dei componenti del seggio speciale	Pag. 44
12.2. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio speciale	Pag. 44
12.3. Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio volante	Pag. 44
12.4. Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante	Pag. 45

CAPITOLO 13
AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

13.1. Colore delle schede di voto e tagliando antifrode	Pag. 45
13.2. Autenticazione delle schede: firma e timbratura	Pag. 46
13.3. Determinazione del numero delle schede da autenticare in base al numero degli elettori della sezione	Pag. 46
13.4. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare e controllo della conformità alla legge dei modelli di scheda	Pag. 47
13.5. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione	Pag. 47
13.6. Timbratura delle schede e applicazione del codice alfanumerico sul tagliando rimovibile	Pag. 48

13.7. Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 7 della domenica e custodia della sala	Pag. 48
---	---------

PARTE TERZA
OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO 14

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

14.1. Ricostituzione del seggio alle ore 7 della domenica	Pag. 51
14.2. Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale	Pag. 51
14.3. Consegna del materiale elettorale al presidente del seggio speciale	Pag. 51

CAPITOLO 15

LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

15.1. Apertura della votazione	Pag. 52
15.2. Ammissione degli elettori alla votazione	Pag. 55
15.3. Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze	Pag. 58
15.4. Identificazione degli elettori	Pag. 58
15.5. Presentazione della tessera elettorale o di altro documento (sentenza o attestazione del sindaco o attestato del sindaco sostitutivo della tessera per una singola consultazione)	Pag. 59
15.6. Consegna all'elettore della matita e della scheda dotata di tagliando antifrode, annotazione nella lista sezionale del codice alfanumerico del tagliando e, in caso di consegna di più schede, invito a non sovrapporle al momento del voto	Pag. 61
15.7. Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini	Pag. 62
15.8. Espressione del voto all'interno della cabina, riconsegna della matita e delle schede al presidente del seggio, distacco del tagliando antifrode e inserimento delle schede nell'urna	Pag. 62
15.9. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne	Pag. 63

CAPITOLO 16

PROCEDURE SPECIALI DI VOTO E AGEVOLAZIONI
PER DETERMINATE CATEGORIE DI ELETTORI

16.1. Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco	Pag. 64
--	---------

16.2. Elettori ammessi a votare in base a un attestato del sindaco sostitutivo della tessera	Pag. 64
16.3. Elettori che votano nella sezione perché componenti del seggio; rappresentanti di lista; candidati alle elezioni; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico	Pag. 65
16.4. Militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco	Pag. 66
16.5. Naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco	Pag. 67
16.6. Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche	Pag. 67
16.7. Elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore	Pag. 68

CAPITOLO 17

CASI ANOMALI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

17.1. Elettore che viene allontanato dalla cabina	Pag. 72
17.2. Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore o del tagliando antifrode.....	Pag. 72
17.3. Elettore che non restituisce la scheda	Pag. 73
17.4. Elettore che non vota nella cabina	Pag. 73
17.5. Elettore che riconsegna una scheda deteriorata	Pag. 74
17.6. Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto	Pag. 75
17.7. Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta	Pag. 75

CAPITOLO 18

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

18.1. Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere	Pag. 76
18.2. Operazioni di votazione dei seggi speciali e volanti presso luoghi di cura	Pag. 77

CAPITOLO 19

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

19.1. Votazione dei detenuti	Pag. 79
------------------------------------	---------

19.2. Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva	Pag. 79
--	---------

CAPITOLO 20

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

20.1. Elettori in particolari condizioni di infermità ammessi al voto presso il loro domicilio	Pag. 81
20.2. Predisposizione degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e consegna del materiale occorrente	Pag. 81
20.3. Annotazioni nelle liste sezionali e autenticazione delle schede	Pag. 82
20.4. Raccolta del voto domiciliare da parte del seggio volante o del seggio speciale	Pag. 82
20.5. Altri adempimenti al rientro del seggio volante o speciale nella sezione di appartenenza	Pag. 84

CAPITOLO 21

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

21.1. Operazioni di votazione fino alle ore 23 della domenica. Chiusura della votazione	Pag. 84
21.2. Sgombero del tavolo del seggio. Raccolta e custodia delle matite copiative	Pag. 85

CAPITOLO 22

LE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO DA COMPIERE PRIMA DI INIZIARE LO SCRUTINIO

22.1. Accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte	Pag. 85
22.2. Controllo del numero dei votanti in base al registro per l'annotazione del numero di tessera	Pag. 87
22.3. Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione, i registri per l'annotazione del numero di tessera e i tagliandi antifrode staccati dalle schede	Pag. 88
22.4. Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione del seggio	Pag. 89

22.5. Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione. Formazione e spedizione dei plichi contenenti le schede avanzate (autenticate e non autenticate)	Pag. 89
--	---------

PARTE QUARTA
OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO 23
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

23.1. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori	Pag. 91
---	---------

CAPITOLO 24
TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

24.1. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio	Pag. 92
24.2. Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro le ore 14 del lunedì	Pag. 92

CAPITOLO 25
SISTEMA ELETTORALE E SALVAGUARDIA DELLA VALIDITA' DEL VOTO

25.1. Cenni sul sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica	Pag. 93
25.2. Cenni sul sistema elettorale per l'elezione della Camera dei deputati	Pag. 94
25.3. Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto	Pag. 94

CAPITOLO 26
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

26.1. Inizio dello scrutinio	Pag. 97
26.2. Spoglio e registrazione dei voti	Pag. 97
26.3. Schede nulle e schede bianche	Pag. 98
26.4. Riepilogo del numero delle schede annullate durante le operazioni di voto e di quelle dichiarate nulle nel corso dello scrutinio	Pag. 100
26.5. Voti contestati	Pag. 101
26.6. Operazioni di controllo dello spoglio	Pag. 102
26.7. Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congruità delle cifre da riportare nel verbale	Pag. 102

26.8. Risultato dello scrutinio: dichiarazione e certificazione nel verbale	Pag. 103
26.9. Invio dell'estratto del verbale del seggio con i risultati della votazione e dello scrutinio.....	Pag. 104
26.10. Chiusura dei verbali del seggio. Formazione dei plich contenenti i verbali e gli atti dello scrutinio	Pag. 104

CAPITOLO 27

RICONSEGNA DEL MATERIALE ELETTORALE

27.1. Persone incaricate di ritirare il materiale elettorale	Pag. 107
27.2. Confezione del plico con il materiale da restituire	Pag. 107

* * *

RIEPILOGO PPLICHI DA CONFEZIONARE	Pag. 109
---	----------

* * *

APPENDICE NORMATIVA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (stralcio)	Pag. 125
---	----------

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

30 marzo 1957, n. 361 (stralcio)

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della

Camera dei deputati	Pag. 129
---------------------------	----------

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

20 marzo 1967, n. 223 (stralcio)

Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo

e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali	Pag. 167
---	----------

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136 (stralcio)

Riduzione dei termini e semplificazione del

procedimento elettorale	Pag. 169
-------------------------------	----------

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161 (stralcio)

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge

relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche,

regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio

delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei

comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui

quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976	Pag. 173
---	----------

<p>LEGGI</p> <p>LEGGI 13 marzo 1980, n. 70 (stralcio) Determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazionePag. 175</p> <p>LEGGI 8 marzo 1989, n. 95 Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570Pag. 179</p> <p>LEGGI 21 marzo 1990, n. 53 (stralcio) Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettoralePag. 183</p> <p>LEGGI 15 gennaio 1991, n. 15 Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulantiPag. 187</p> <p>LEGGI 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 29) Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappatePag. 189</p> <p>DECRETI LEGISLATIVI 20 dicembre 1993, n. 533 (stralcio) Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della RepubblicaPag. 191</p> <p>LEGGI 5 febbraio 1998, n. 22 (art. 2) Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europeaPag. 199</p> <p>LEGGI 30 aprile 1999, n. 120 (art. 13) Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettoralePag. 201</p> <p>DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121 (art. 4) Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubbliciPag. 203</p>	
--	--

<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120</p>	Pag. 205
<p>LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459 (stralcio) Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero</p>	Pag. 219
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104 (stralcio) Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero</p>	Pag. 223
<p>DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 (art. 1) Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche</p>	Pag. 225
<p>DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49 Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie</p>	Pag. 227
<p>DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (stralcio) Codice dell'ordinamento militare</p>	Pag. 229
<p>DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° aprile 2011 Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali</p>	Pag. 231
<p>LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (stralcio) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)</p>	Pag. 233
<p>LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 1124) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.....</p>	Pag. 235

Lista sezionale (o lista della sezione): lista degli elettori iscritti nella sezione elettorale, formata da due elenchi distinti, uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per gli elettori di sesso femminile, autenticata dalla commissione elettorale circondariale e consegnata al seggio elettorale

Candidato uninominale: candidato in un collegio uninominale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Circoscrizioni elettorali: ripartizioni del territorio nazionale, in numero complessivo di 28 per l'elezione della Camera dei deputati e di 20, coincidenti con le regioni, per l'elezione del Senato della Repubblica, per l'assegnazione del numero di seggi di Camera o Senato rispettivamente spettanti in base alla popolazione residente, al cui interno sono costituiti i collegi uninominali e plurinominali

Collegio plurinominale: ripartizione costituita all'interno di ogni circoscrizione elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per aggregazione del territorio di più collegi uninominali, in cui i partiti o gruppi politici presentano una propria lista di candidati, per l'assegnazione, con metodo proporzionale, dei seggi di Camera o Senato non assegnati nei collegi uninominali

Collegio uninominale: ripartizione del territorio nazionale all'interno di ogni circoscrizione elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in cui i partiti o gruppi politici, da soli o in coalizione con altri partiti o gruppi politici, presentano un proprio candidato, per l'assegnazione, con metodo maggioritario, di un seggio della Camera o del Senato in favore del candidato che ottiene il maggior numero di voti validi

Rappresentante di lista: rappresentante di una lista di candidati nei collegi plurinominali della Camera o del Senato oppure rappresentante del candidato nel collegio uninominale della Camera o del Senato nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Registro (o registro per l'annotazione del numero di tessera): registro, di cui uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per gli elettori di sesso femminile, in dotazione al seggio, sul quale uno scrutatore annota il numero della tessera elettorale personale e il numero di iscrizione nella lista sezionale di ogni elettore che vota. Analogo registro, maschile e femminile, è in dotazione ai seggi speciali e volanti;

Seggio (o seggio elettorale): ufficio elettorale di sezione, da intendere sia per l'insieme dei suoi componenti (un presidente, quattro scrutatori e un segretario), sia per il complesso delle funzioni che svolge (operazioni di voto e scrutinio e altre operazioni preliminari, successive o comunque connesse), sia per il luogo di svolgimento (sala della votazione e locali adiacenti)

Seggio ospedaliero (o sezione ospedaliera): ufficio elettorale di sezione avente la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio "ordinario" che svolge tali funzioni presso un ospedale o altro istituto o luogo di cura avente almeno 200 posti letto

Seggio speciale: ufficio composto di un presidente, uno scrutatore e un segretario incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale che non possono accedere alle cabine di voto della sezione ospedaliera; degli elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi almeno 100 e fino a 199 posti letto; degli elettori reclusi in istituti o luoghi di detenzione o di custodia preventiva; degli elettori ammessi a votare a domicilio che abitano nelle vicinanze degli ospedali, istituti o luoghi di cura aventi almeno 100 e fino a 199 posti letto assegnati allo stesso seggio speciale

Seggio volante: ufficio composto dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario di un seggio "ordinario" incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedali, istituti o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e degli elettori ammessi a votare a domicilio

Tagliando antifrode: appendice della scheda di voto, sia per l'elezione della Camera che per l'elezione del Senato, realizzata mediante piegatura e perforatura lungo la parte inferiore della scheda stessa, sulla quale i componenti dei seggi, prima dell'inizio delle operazioni di voto, in un apposito riquadro, applicano un bollino adesivo dotato di un codice progressivo alfanumerico generato in serie. Tale appendice, dopo l'espressione del voto da parte dell'elettore, viene staccata prima di inserire ogni scheda nell'urna

Tessera (o tessera elettorale): tessera elettorale personale a carattere permanente, la cui istituzione e le cui modalità di rilascio, aggiornamento e rinnovo sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299

Ufficio circoscrizionale: ufficio centrale circoscrizionale per l'elezione della Camera dei deputati, costituito presso la corte d'appello o il tribunale nella cui giurisdizione è il capoluogo di regione, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello o del tribunale. Tale ufficio è preposto, tra l'altro, al completamento delle operazioni di spoglio delle schede di voto che l'ufficio elettorale di sezione, per cause di

forza maggiore, non ha potuto ultimare, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni sull'assegnazione o meno dei voti stessi

Ufficio regionale: Ufficio elettorale regionale per l'elezione del Senato della Repubblica, costituito presso la corte d'appello o il tribunale del capoluogo di regione, composto da cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente della corte d'appello o del tribunale. Tale ufficio è preposto, tra l'altro, al completamento delle operazioni di spoglio delle schede di voto che l'ufficio elettorale di sezione, per cause di forza maggiore, non ha potuto ultimare, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni sull'assegnazione o meno dei voti stessi

Ufficio nazionale: ufficio elettorale centrale nazionale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, costituito presso la Corte di Cassazione, composto da un presidente di sezione e quattro consiglieri, scelti dal primo presidente.

* * *

T.U. n. 361/1957: testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

D.P.R. n. 223/1967: testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223

Legge n. 136/1976: legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale)

D.L. n. 161/1976: decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali ...)

Legge n. 70/1980: legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione)

Legge n. 95/1989: legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale ...)

Legge n. 53/1990: legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale)

Legge n. 15/1991: legge 15 gennaio 1991, n. 15 (Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti)

D.lgs. n. 533/1993: testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

D.P.R. n. 299/2000: decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente)

Legge n. 459/2001: legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

D.P.R. n. 104/2003: decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

D.L. n. 1/2006: decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori ...)

D.L. n. 49/2008: decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96 (Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie)

D.lgs. n. 66/2010: decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)

Legge n. 147/2013: legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014)

ISTRUZIONI

19

PARTE PRIMA
IL SEGGIO ELETTORALE

CAPITOLO 1
LA COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

1.1. - Composizione del seggio e validità delle operazioni

In ogni sezione è costituito un seggio elettorale.

Il seggio è composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori.

Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

(Cfr. artt. 34 e 66, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

1.2. - Obblighi e sanzioni

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

E' punito con la multa da 309 a 516 euro chi, senza giustificato motivo:

- rifiuta l'incarico;
- non si presenta al momento dell'insediamento del seggio;
- si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.

(Cfr. artt. 40, primo comma, e 108 T.U. n. 361/1957)

1.3. - Qualifica di pubblico ufficiale

Tutti i componenti del seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Per i reati commessi in danno dei componenti del seggio si procede con giudizio direttissimo.

(Cfr. artt. 40, ultimo comma, e 112 T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO 2
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO

2.1. - Nomina e sostituzione del presidente

Il presidente del seggio è nominato dal presidente della corte d'appello.

Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente della corte d'appello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente che non consenta la sua normale sostituzione da parte del presidente della corte d'appello, assume la presidenza del seggio il sindaco o un suo delegato.

Se l'assenza o l'impedimento sopraggiungono dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente.
(Cfr. artt. 34, 35, commi primo e quinto, e 40, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

La legge non prevede il caso in cui il presidente originariamente nominato e poi sostituito, per improvviso impedimento, dal sindaco o suo delegato si ri-presenti nel corso successivo delle operazioni del seggio, ad esempio dopo la sospensione che interviene tra il sabato e la domenica e, nell'ipotesi di svolgimento contestuale delle elezioni politiche con quelle regionali o comunali, tra la domenica e il lunedì.

Tuttavia, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica ed eventualmente del lunedì, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione.

2.2. - Compiti e poteri del presidente

Il presidente è preposto, in generale, alla supervisione delle operazioni del seggio e, in particolare, nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, verifica il corretto trattamento delle schede stesse, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura.
(Cfr. art. 68, comma 8-bis, T.U. n. 361/1957)

Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide su:

- difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- reclami, anche orali, e proteste;
- contestazioni e nullità dei voti.

(Cfr. artt. 66, primo comma, e 71, primo comma, T.U. n. 361/1957)

La decisione del presidente è definita dalla legge "provvisoria", in quanto il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è riservato alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
(Cfr. art. 66 della Costituzione; art. 87 T.U. n. 361/1957 e art. 27 D.lgs. n. 533/1993)

Le decisioni del presidente relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati, inoltre, vengono riesaminate, rispettivamente, per l'elezione della Camera, dall'ufficio circoscrizionale e, per l'elezione del Senato, dall'ufficio regionale.
(Cfr. art. 76, primo comma, n. 2, T.U. n. 361/1957 e art. 16 D.lgs. n. 533/1993)

2.3. - Poteri di polizia del presidente

Il presidente è incaricato della polizia dell'adunanza.

A tal fine, può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate in servizio presso la sezione per allontanare o arrestare coloro che disturbano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che commettono reati.

Di regola, la forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria¹ possono entrare nella sala e farsi assistere dalla forza pubblica anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare, invece, se il presidente vi si oppone.

Gli ufficiali giudiziari possono entrare nella sala per notificare al presidente proteste o reclami sulle operazioni del seggio.

In casi eccezionali, il presidente, di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre scrutatori.

Il presidente ha anche compiti di polizia all'esterno della sala della votazione. A tal fine, per assicurare il libero accesso degli elettori al seggio e per impedire la formazione di assembramenti nelle strade adiacenti, può rivolgere

1 - Si riporta l'art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447:

"1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

- a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55".

ogni opportuna richiesta alle autorità civili e ai comandanti militari, che sono tenuti a ottemperare.

Inoltre, il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, può disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.

Il presidente può altresì decidere di allontanare dalle cabine, previa restituzione delle schede consegnate, gli elettori che indugiano artificiosamente nell'espressione del voto o che non rispondono all'invito di restituire le schede riempite. Tali elettori sono riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni, si dà atto nel verbale del seggio. Si veda per tale evenienza il paragrafo 17.1. (Cfr. art. 44 T.U. n. 361/1957)

Infine, il presidente, al termine delle operazioni del sabato – nonché, tra la domenica e il lunedì, al termine delle operazioni di scrutinio per le elezioni politiche in caso di sospensione dei lavori del seggio prima dell'inizio dello scrutinio per le elezioni regionali o comunali - deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi, attenendosi alle istruzioni di cui al paragrafo 13.7.

(Cfr. art. 45, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO 3 IL VICEPRESIDENTE DEL SEGGIO

3.1. - Funzioni del vicepresidente

Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni del seggio.

(Cfr. artt. 34, 40, secondo comma, e 66, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO 4 GLI SCRUTATORI

4.1. - Nomina e sostituzione degli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati, in ciascun comune, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno prima del voto. Alla nomina provvede la commissione elettorale comunale o, eventualmente, la commissione straordinaria o il commissario per la provvisoria amministrazione del comune.

(Cfr. art. 4-bis D.P.R. n. 223/1967; art. 6 legge n. 95/1989)

La legge prevede il caso in cui, all'atto della costituzione del seggio, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina.

In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti:

- che siano iscritti nelle liste elettorali del comune;
- che sappiano leggere e scrivere;
- che non siano rappresentanti di lista;
- per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 38 del T.U. n.361/1957².

(Cfr. art. 41, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

La legge, invece, non prevede il caso in cui gli scrutatori non si ripresentino nel corso successivo delle operazioni del seggio. Si ritiene tuttavia che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione, anche se nel frattempo si siano presentate le persone originariamente designate e poi sostituite perché assenti.

In caso di assenza degli scrutatori designati e/o sostituiti, il presidente o in sua assenza il vicepresidente valuterà se il numero residuo di componenti del seggio sia sufficiente per svolgere le ulteriori operazioni elettorali e, qualora necessario, potrà provvedere a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.

4.2. - Compiti degli scrutatori

Gli scrutatori hanno i seguenti principali compiti:

- autenticare le schede (paragrafo 13.4);
- registrare gli elettori che si presentano a votare (paragrafo 15.5);
- svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate (paragrafi 23.1 e 26.2);
- recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio (paragrafo 26.10).

4.3. - Funzione consultiva degli scrutatori

Gli scrutatori possono esprimere il loro parere se il presidente lo richiede. Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori:

- quando occorre decidere sui reclami, anche orali;
- quando è necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;

2 - L'art. 38 del T.U. n. 361/1957 è riportato a pag. 135

- quando occorre decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati;
- qualora il presidente, con ordinanza motivata, per timore che possa essere turbato il procedimento elettorale, intenda disporre l'allontanamento dalla sala, fino al termine delle operazioni di voto, degli elettori che hanno già votato.

(Cfr. artt. 44, settimo comma, 66, primo comma, e 71, primo comma, T.U. n. 361/1957)

4.4. - Potere di decisione degli scrutatori

Gli scrutatori non hanno, di regola, potere di decisione nelle operazioni elettorali.

Tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, il presidente deve disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali. (Cfr. art. 44, quinto comma, T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO 5 IL SEGRETARIO DEL SEGGIO

5.1. - Nomina del segretario

Il segretario è scelto dal presidente, di solito, prima dell'insediamento del seggio.

Il segretario:

- deve essere iscritto nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio;
- deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- non deve incorrere in cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 38 del T.U. n. 361/1957.

(Cfr. art. 2 legge n. 53/1990)

Il presidente, se non vi ha provveduto prima, può scegliere il segretario anche all'atto dell'insediamento del seggio.

Nel caso di temporanea assenza o di impedimento sopraggiunto del segretario, il presidente ne sceglie il sostituto tra gli scrutatori.

5.2. - Compiti del segretario

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- compila i verbali e gli estratti dei verbali delle operazioni del seggio, distintamente, per l'elezione della Camera e per l'elezione del Senato;
- nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli scrutatori, registra i voti espressi;
- raccoglie gli atti da allegare ai verbali;
- confeziona i plichi contenenti i verbali, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio (paragrafi 22.3, 22.5 e 26.10).

5.3. - Verbali delle operazioni del seggio

Lo svolgimento delle operazioni elettorali, dall'insediamento sino allo scioglimento del seggio, viene riassunto e documentato, in distinti paragrafi, negli appositi verbali per l'elezione, rispettivamente, della Camera (modello n. 11/EP) e del Senato (modello n. 18/EP).

I verbali devono essere compilati in duplice esemplare.

Deve essere compilato altresì un estratto dei verbali stessi con i risultati della votazione e dello scrutinio per l'elezione, rispettivamente, della Camera (modello n. 12/EP) e del Senato (modello n. 19/EP).

Sulla base dei verbali di ciascun seggio, dove sono accertati e dichiarati i risultati dello scrutinio dei voti in ogni sezione, gli uffici circoscrizionali e l'ufficio nazionale, per la Camera dei deputati, e gli uffici regionali, per il Senato della Repubblica, adempiono ai loro rispettivi compiti per proclamare i risultati elettorali.

E' quindi indispensabile che delle operazioni del seggio sia fatta una precisa, fedele e completa verbalizzazione. Particolare attenzione va posta alla trascrizione dei risultati dello scrutinio e alla perfetta corrispondenza dei dati numerici sia tra i diversi paragrafi, sia tra i due esemplari di ciascun verbale, sia tra i verbali stessi e i loro estratti.

Nei due modelli di verbale predisposti, sono anche previsti casi anomali e procedure speciali nelle modalità di voto che la legge contempla e che possono verificarsi durante le operazioni elettorali.

Nei verbali deve prendersi nota dettagliata pure di tutte le proteste e i reclami presentati nel corso delle operazioni.

I verbali devono essere autenticati mediante l'apposizione in ciascun foglio, negli appositi spazi trasversali, del bollo della sezione e della firma di tutti i componenti del seggio e dei rappresentanti di lista.

Il presidente e il segretario del seggio hanno la piena responsabilità della regolare compilazione dei verbali e della raccolta degli atti e documenti da allegare ai verbali stessi. In caso di inadempienza, possono incorrere in sanzioni penali.

(Cfr. art. 104 T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO 6
IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE
E IL SEGGIO VOLANTE

6.1. - Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero

Negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazioni di 500.

Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto di cura.

Il seggio ospedaliero è costituito e opera esattamente come il seggio ordinario.

(Cfr. art. 52 T.U. n. 361/1957)

6.2. - Costituzione del seggio speciale

Il seggio speciale viene costituito, in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

(Cfr. art. 9 legge n. 136/1976)

6.3. - Composizione e insediamento del seggio speciale

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal presidente della corte d'appello, e da due scrutatori, nominati dalla commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del comune.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente il giorno del voto contemporaneamente all'insediamento del seggio ordinario e nella stessa sede di riunione.

Per le modalità di sostituzione del presidente e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede come per ogni altro seggio (paragrafi 2.1 e 4.1).

6.4. - Il segretario del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale, a sua discrezione, attribuisce a uno dei due scrutatori le funzioni di segretario.

(Cfr. art. 9, terzo comma, legge n. 136/1976)

6.5. - Compiti del seggio speciale

Il seggio speciale che opera presso un luogo di cura può essere incaricato anche della raccolta del voto presso il domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura.

I compiti del seggio speciale si esauriscono non appena le schede votate, racchiuse in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera) e vengono immediatamente immesse nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

I componenti del seggio speciale non devono prendere parte ad alcuna altra operazione del procedimento elettorale: ad esempio, non devono partecipare alle operazioni di autenticazione delle schede.

(Cfr. art. 9, settimo comma, legge n. 136/1976; art. 1, comma 9-bis, D.L. n. 1/2006)

6.6. - Costituzione, composizione e compiti del seggio volante

Il seggio volante (o ufficio distaccato di sezione) viene costituito:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal presidente, dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio ordinario nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto o dimorano elettori ammessi al voto domiciliare.

Lo scrutatore del seggio volante è designato mediante sorteggio.

Il seggio volante ha il compito di:

- raccogliere il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- portare le schede votate, racchiuse in apposito plico, nella sede della sezione elettorale;
- immettere immediatamente tali schede nelle urne dove confluiscono le schede votate, rispettivamente, per la Camera e per il Senato, dagli elettori della sezione stessa.

(Cfr. art. 53 T.U. n. 361/1957; art. 1 D.L. n. 1/2006)

CAPITOLO 7 I RAPPRESENTANTI DI LISTA

7.1. - Designazione dei rappresentanti di lista

I delegati delle liste dei candidati nei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o i delegati dei candidati nei collegi uninominali per l'elezione della Camera o del Senato nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

I rappresentanti di lista (o i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta) devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune, rispettivamente, della stessa circoscrizione per l'elezione della Camera o della stessa circoscrizione regionale per l'elezione del Senato di ubicazione del seggio.

Le designazioni possono essere presentate entro il venerdì che precede l'elezione alla segreteria del comune che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.

Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

Per tale seconda evenienza, il sindaco consegna al presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati che non hanno ancora designato i propri rappresentanti.

I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

- 1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (o del singolo candidato nel collegio uninominale della Valle d'Aosta) oppure da una delle persone (c.d. subdelegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica;
- 2) il rappresentante di lista designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore della stessa circoscrizione per l'elezione della Camera o della stessa circoscrizione regionale per l'elezione del Senato di ubicazione del seggio: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
- 3) il rappresentante di lista deve saper "leggere e scrivere": tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
- 4) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati (o dei subdelegati) deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990;³

3 - Si riporta, in estratto, l'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall'art. 6, comma 6, lettere a) e b) della legge 3 novembre 2017, n. 165 "Sono competenti ad eseguire le autenticazioni ... i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ... i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".

L'art. 14 della legge n. 53/1990 è riportato a pag. 185

- 5) il rappresentante, se la sua designazione è effettuata dal subdelegato, deve esibire una fotocopia, anche non autenticata, della autorizzazione a designare che il delegato ha rilasciato a favore del subdelegato.

I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, a ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti di lista designati per il proprio seggio. (Cfr. artt. 20, ultimo comma, 25, primo comma, e 30, n. 6, T.U. n. 361/1957; art. 12 D.lgs. n. 533/1993)

7.2. - Facoltà dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
- b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- c) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, possono segnalare al presidente di seggio eventuali violazioni relative al non corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori o del segretario o all'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. Tali segnalazioni devono essere annotate nel verbale del seggio;
- d) possono apporre la loro firma:
 - sulle strisce di chiusura delle urne contenenti le schede votate;
 - nei verbali del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
 - sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

(Cfr. artt. 26, primo comma, 67, 68, comma n. 8 bis, 72, terzo comma, 73, terzo comma, 74, primo comma, e 75, primo comma, T.U. n. 361/1957)

I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.

I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi - sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile,

nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.

(Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014)

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se ne fanno richiesta, i rappresentanti di lista possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.

(Cfr. art. 9, quarto comma, legge n. 136/1976; art. 53, primo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1 D.L. n. 1/2006)

I rappresentanti di lista possono anche trattenersi all'esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

(Cfr. art. 64, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

7.3. - Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista - al pari dei componenti del seggio - durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.

Pertanto, anche per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.

(Cfr. artt. 40, ultimo comma, e 112 T.U. n. 361/1957)

7.4. - Sanzioni per i rappresentanti di lista

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall'aula i rappresentanti di lista che esercitano violenza o che, sebbene richiamati due volte, continuano a disturbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

I rappresentanti che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.

(Cfr. artt. 26, secondo comma, e 104, sesto comma, T.U. n. 361/1957)

PARTE SECONDA
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO 8
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

8.1. - Consegna al presidente di seggio delle liste sezionali e del materiale elettorale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio

Nelle ore antimeridiane del giorno di sabato o comunque prima dell'inse-
diamento del seggio, nei locali dove il seggio stesso si costituirà, il presidente
deve ricevere in consegna, dal sindaco o da un suo delegato, il seguente ma-
teriale elettorale:

- 1) i pacchi delle schede di votazione, sia per l'elezione della Camera che per l'elezione del Senato, predisposti e sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero complessivo delle schede stesse, risultante anche dall'apposito verbale di consegna rilasciato dal Comune (modello n. 9/EP);
- 2) il bollo della sezione, in plico sigillato;
- 3) le matite copiative per l'espressione del voto, che devono riportare sul dorso la scritta "Ministero dell'Interno - Servizio Elettorale";
- 4) la lista degli elettori della sezione, distinta in maschi e femmine, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;
- 5) la copia delle predette liste degli elettori della sezione da affiggere nella sala della votazione, autenticata dal sindaco e dal segretario comunale;
- 6) il manifesto con le principali sanzioni penali, da affiggere nella sala della votazione;
- 7) due copie del manifesto con i nomi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nei collegi plurinominali per l'elezione della Camera e del Senato: una copia deve essere affissa nella sala o all'ingresso della sala della votazione e una deve rimanere a disposizione del seggio;
- 8) l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori ed eventualmente anche quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;
- 9) le designazioni dei rappresentanti di lista presentate al segretario comunale, oppure l'elenco dei delegati di lista autorizzati a presentare le designazioni direttamente al presidente del seggio;
- 10) due urne destinate a contenere le schede votate, rispettivamente, per l'elezione della Camera e per l'elezione del Senato;
- 11) due cassette di legno o scatole di cartone in cui tenere le schede autentiche, rispettivamente, per l'elezione della Camera e per l'elezione del Senato, da consegnare agli elettori;
- 12) i registri, maschile e femminile, per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti;

- 13) due esemplari per l'elezione della Camera e due esemplari per l'elezione del Senato sia dei modelli di verbale per le operazioni del seggio che delle tabelle di scrutinio;
- 14) la serie di Buste per la confezione e la spedizione dei plichi;
- 15) le pubblicazioni e gli altri stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio;
- 16) una bobina con dei bollini adesivi in numero complessivo di tremila recanti un codice alfanumerico seriale da applicare, nell'apposito riquadro, sull'appendice, realizzata mediante piegatura e perforatura, di ogni scheda di voto, sia per l'elezione della Camera che per l'elezione del Senato;
- 17) gli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze del seggio.

Della consegna di tale materiale deve redigersi apposito verbale [modello n. 9 (EP)] in duplice esemplare: un esemplare è trattenuto dal presidente, l'altro è consegnato al sindaco o suo delegato.

I pacchi delle schede di voto e il plico contenente il bollo della sezione devono essere aperti il sabato pomeriggio dopo la costituzione del seggio.

(Cfr. art. 30 T.U. n. 361/1957)

8.2. - Consegna al presidente di seggio di altri elenchi di elettori

Il presidente, oltre al materiale elettorale illustrato al paragrafo precedente, deve ricevere in consegna gli elenchi relativi alle seguenti categorie di elettori:

- 1) elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste elettorali (cioè deceduti dopo il 15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;
- 2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del sindaco;

(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

- 3) elettori della sezione ricoverati in luoghi di cura, che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;

(Cfr. art. 51 T.U. n. 361/1957)

- 4) detenuti aventi diritto al voto e iscritti nelle liste della sezione che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;

(Cfr. art. 8 legge n. 136/1976)

- 5) elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;

- 6) elettori che hanno perso il diritto elettorale con provvedimento intervenuto dopo la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi;

(Cfr. artt. 32, primo comma, numeri 2 e 3, e 32-ter D.P.R. n. 223/1967)

- 7) elettori naviganti (marittimi e aviatori) iscritti nelle liste della sezione che hanno chiesto di votare in altro comune in cui si trovano per motivi di imbarco;

(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)

- 8) elettori ammessi al voto a domicilio, distinguendo tra:
- a) elettori della sezione aventi dimora nel territorio della stessa sezione;
 - b) elettori della sezione aventi però dimora fuori dal territorio della sezione, nello stesso comune o in altri comuni;
 - c) elettori iscritti ad altre sezioni elettorali, dello stesso comune o di altri comuni, aventi dimora nel territorio della sezione.

(Cfr. art. 1, commi 5 e 6, D.L. n. 1/2006)

8.3. - Consegna al presidente di seggio di altro materiale elettorale occorrente per le esigenze dei seggi ospedalieri, speciali e volanti

Al presidente del seggio ospedaliero e al presidente della sezione nella cui circoscrizione sono costituiti seggi speciali o volanti (anche per la raccolta del voto a domicilio o per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale che non possono recarsi alle cabine elettorali) deve essere consegnato anche il seguente altro materiale:

- 1) l'elenco degli elettori che voteranno nel luogo di cura o di detenzione;
- 2) i verbali, le buste, le liste elettorali aggiunte e i registri, maschile e femminile, per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti occorrenti per le operazioni del seggio speciale o di quello volante;
- 3) un bollo di sezione aggiuntivo, in plico sigillato, per ogni seggio speciale o per le esigenze del seggio volante, da utilizzare esclusivamente per timbrare, oltre che i verbali del seggio speciale o volante, la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio, certificando così l'avvenuta espressione del voto per quella consultazione. I predetti bolli di sezione (uno o più, a seconda dei casi) sono affidati dal sindaco al presidente di seggio: quest'ultimo custodirà personalmente quello per le operazioni del seggio volante oppure consegnerà quello per le operazioni del seggio speciale, ancora chiuso in plico sigillato, al presidente del seggio speciale la domenica mattina prima dell'inizio delle votazioni, insieme all'altro materiale elettorale.

(Cfr. artt. 51, 52 e 53 T.U. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1 D.L. n. 1/2006)

8.4. - Arredamento della sala della votazione

Il presidente del seggio deve accuratamente controllare l'arredamento della sala della votazione, per rimediare a eventuali mancanze, verificando l'esistenza di quanto segue:

- a) Tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione
La sala deve avere una sola porta di ingresso e deve inoltre essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con un'apertura centrale per il passaggio degli elettori;

(Cfr. art. 42, primo, secondo e terzo comma, T.U. n. 361/1957)

b) Tavolo del seggio

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione. Sul tavolo le urne saranno collocate in maniera da essere sempre visibili a tutti;

(Cfr. art. 42, quarto comma, T.U. n. 361/1957)

c) Cabine per l'espressione del voto.

In ogni seggio devono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap.

Le cabine devono essere collocate in maniera da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e devono assicurare la segretezza del voto. Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente alle cabine, a una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori.

Se, eccezionalmente, fossero state sistemate cabine abbinate, con una parete di divisione comune, il presidente deve, anche ripetutamente nel corso delle operazioni di voto, controllare che tale parete non abbia fori o aperture che consentano di vedere o di comunicare tra le due cabine. In detta evenienza, la parete deve essere immediatamente riparata, anche con mezzi di fortuna e, se ciò non è possibile, una delle cabine deve essere chiusa, per garantire la segretezza del voto nell'altra.

Il tavolo all'interno delle cabine per la compilazione delle schede deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

(Cfr. art. 42, quinto e sesto comma, T.U. n. 361/1957)

d) Urne per la votazione.

In ogni seggio, per ogni tipo di elezione, deve esserci un'urna destinata a ricevere le schede votate. Per le elezioni politiche, pertanto, le urne sono due, una delle quali destinata a ricevere le schede votate per l'elezione della Camera e l'altra destinata a ricevere le schede votate per l'elezione del Senato.

Le urne sono di cartone di colore chiaro e recano lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale dei Servizi elettorali".

Su almeno due dei quattro lati esterni verticali dell'urna, nello spazio bianco sottostante l'emblema della Repubblica e l'anzidetta scritta, il presidente di seggio deve applicare una etichetta autoadesiva, con cornice colorata, sulla quale è riportata la scritta: «ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI» oppure quella «ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA». Tali etichette adesive, fornite con il

materiale elettorale, saranno dello stesso colore delle schede di votazione.

Il seggio ha in dotazione anche un rotolo di carta adesiva crespata con il quale sigillare le urne il sabato sera, prima di rinviare le successive operazioni elettorali alla mattina della domenica, e la domenica sera, al termine delle votazioni, prima di dare inizio alle operazioni di spoglio delle schede votate.

E' opportuno che il presidente accerti preventivamente la funzionalità delle urne e la fornitura, da parte del comune, di quanto occorre per chiuderle e sigillarle.

- e) Cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori all'atto della votazione.

Mentre le urne sono destinate a ricevere le schede votate, per la custodia delle schede autenticate da consegnare agli elettori al momento della votazione devono essere usate, rispettivamente, per l'elezione della Camera e per l'elezione del Senato, due apposite cassette di legno o scatole di cartone.

- f) Disposizione delle urne e delle scatole sul tavolo della sezione.

Il presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione, deve disporre le urne e le cassette o scatole sul tavolo nel modo ritenuto più funzionale.

- g) Illuminazione della sala della votazione e delle cabine.

Il presidente deve controllare l'adeguatezza dei mezzi di illuminazione normale e sussidiaria disposti nella sala della votazione, in quanto le operazioni di voto e di scrutinio si protraggono anche nelle ore serali e notturne ed è necessario che la sala e tutte le cabine siano sufficientemente illuminate.

- h) Affissione dell'avviso sul divieto di introduzione in cabina di apparecchiature in grado di fotografare immagini

Al fine di assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Il presidente del seggio deve pertanto affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile, il seguente avviso:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

"Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo

1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96”.

8.5. - Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche

La legge 15 gennaio 1991, n. 15 ha inteso facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

A tal fine, il presidente del seggio ubicato in una sede priva di barriere architettoniche, cioè accessibile mediante sedia a rotelle, deve accertare che gli arredi della sala della votazione permettano agli elettori non deambulanti:

- di leggere il manifesto con le liste e i nomi dei candidati;
- di votare in assoluta segretezza;
- di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista;
- di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni del seggio.

Inoltre, il presidente deve altresì controllare:

- che siano state installate una o più cabine che consentano un agevole accesso all'elettore non deambulante;
- che all'interno delle cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm. da terra;
- in alternativa, che sia stato predisposto un tavolo, addossato a una parete a conveniente distanza dal tavolo del seggio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza del voto da parte dell'elettore non deambulante;
- infine, che la sezione elettorale sia stata opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, dell'apposito simbolo.⁴

8.6. - Custodia della sala della votazione

Il presidente, avendo ricevuto in consegna il materiale elettorale occorrente per la votazione, diviene responsabile della sua conservazione e custodia.

Deve, perciò, disporre la vigilanza sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della forza pubblica.

Quando più seggi sono situati in uno stesso edificio, i presidenti dei seggi stessi possono, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

4 - Il simbolo è riportato in nota alla legge n. 15/1991 (pag. 188).

CAPITOLO 9 LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO

9.1. - Insediamento dei componenti del seggio

Alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione, il presidente costituisce il seggio chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, i cui nominativi risultano dall'estratto del verbale di nomina. Il presidente deve pertanto accertarsi della identità personale degli scrutatori.

A uno degli scrutatori il presidente affida le funzioni di vicepresidente.

Per le modalità di sostituzione degli scrutatori, si veda al paragrafo 4.1.

Per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione, il seggio deve essere costituito e iniziare le sue operazioni purché siano presenti almeno due componenti, oltre al presidente.

Il presidente, non appena possibile, deve integrare il seggio ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità di cui al paragrafo 4.1.

(Cfr. artt. 30, n. 5, 34 e 66, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

9.2. - Ammissione dei rappresentanti di lista

Il presidente invita ad assistere alle operazioni del seggio i rappresentanti di lista in base alle designazioni che il sindaco gli ha consegnato o alle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentano direttamente.

Il presidente deve accertarsi della identità personale dei rappresentanti di lista e della regolarità della loro designazione, con le modalità di cui al paragrafo 7.1.

La presenza dei rappresentanti di lista non è necessaria per la validità delle operazioni: essi, pertanto, possono presentarsi anche dopo che il seggio si è costituito o durante le operazioni elettorali, purché la designazione sia stata precedentemente fatta con le modalità e nei termini di cui al paragrafo 7.1. Dell'intervento dei rappresentanti di lista deve farsi menzione nel verbale del seggio.

(Cfr. art. 25, primo comma, T.U. n. 361/1957)

9.3. - Persone che possono entrare nella sala della votazione

Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante le operazioni di votazione e di scrutinio, oltre agli elettori che possono

votare in quel seggio (paragrafo 15.2), possono entrare nella sala della votazione anche:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni del seggio;
- 3) tutte quelle persone, infine, che svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali.

(Cfr. art. 44, terzo e quarto comma, T.U. n. 361/1957)

In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza presso i seggi elettorali di osservatori internazionali preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri e i cui nominativi siano stati comunicati dal Ministero dell'interno per il tramite dei prefetti di ciascuna provincia e dei sindaci dei comuni.

Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dei seggi.

(Cfr. art. 1, comma 1124, legge 27 dicembre 2017, n. 205)

9.4. - Accesso nella sala della votazione

Gli elettori non possono entrare nella sala della votazione con armi o con altri oggetti che possono offendere (bastoni, coltellini, ecc.).

Nel compartimento della sala destinato alle attività del seggio, gli elettori possono entrare solo per votare o per identificare un altro elettore o per assistere un elettore fisicamente impedito, e si devono trattenere solo per il tempo strettamente necessario.

Per garantire l'osservanza di tali disposizioni, il presidente può avvalersi degli agenti della forza pubblica per sorvegliare l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato al seggio da quello riservato agli elettori.

Per assicurare il libero accesso degli elettori, impedire gli assembramenti e disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il presidente ha i poteri di polizia anche all'esterno della sala di votazione di cui al paragrafo 2.3.

Nel verbale del seggio si prende nota delle disposizioni prese.

(Cfr. artt. 42, terzo comma, 43, secondo comma, e 44 T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO 10 SANZIONI PENALI

10.1. - Richiamo alle sanzioni penali previste per i componenti dei seggi

Al momento dell'insediamento del seggio, è opportuno che il presidente:

- esorti gli altri componenti a svolgere le proprie funzioni con la massima

precisione e imparzialità;

- richiami l'attenzione sulle sanzioni penali alle quali i componenti stessi possono andare incontro nel caso di infrazioni alle norme della legge elettorale.

I componenti dei seggi, in sintesi, possono incorrere nelle responsabilità e sanzioni penali previste a carico di chi:

- non compie o ritarda le operazioni necessarie per la preparazione tecnica o per il normale svolgimento degli scrutini;
- si adopera, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, a vincolare i suffragi degli elettori a favore o in pregiudizio di liste o candidati o a indurli all'astensione;
- turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o altera il risultato della votazione;
- forma falsamente le schede o altri atti destinati alle operazioni elettorali o altera, sostituisce, sopprime o distrugge uno di tali atti veri o fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti;
- enuncia fraudolentemente, nel corso delle operazioni elettorali, come attribuiti a liste o candidati dei voti diversi da quelli realmente espressi;
- concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione;
- rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità delle elezioni o ne altera il risultato;
- contravviene alle disposizioni dell'art. 68 del T.U. n. 361/1957, concernenti le operazioni di spoglio delle schede e di accertamento e attestazione nel verbale del seggio dei voti;
- ostacola, ritarda o rifiuta la trasmissione o consegna di liste elettorali, plichi, schede e altro materiale elettorale o ne opera il trafugamento, anche temporaneo;
- con specifico riferimento al segretario del seggio, rifiuta di inserire nel verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori;
- senza giustificato motivo, rifiuta di assumere l'ufficio di presidente, scrutatore o segretario al quale sia stato designato, o non si trova presente al momento dell'insediamento del seggio, o si allontana prima che terminino le operazioni elettorali;
- impedisce o, con specifico riferimento al presidente del seggio, trascura di far entrare in cabina l'elettore.

(Cfr. artt. 94, 98, 100, 103, 104, 108 e 111 T.U. n. 361/1957)

10.2. - Sanzioni penali previste per coloro che disturbano le operazioni di votazione e di scrutinio

Le norme della legge elettorale prevedono sanzioni penali a carico di

chiunque disturbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio presso il seggio.

(Cfr. artt. 100, 101, 102, 103, 104 e 109 T.U. n. 361/1957)

Le disposizioni richiamate nel presente paragrafo e in quello precedente sono riportate nel manifesto sulle principali sanzioni penali affisso all'interno della sala della votazione.

10.3. - Chi può promuovere l'azione penale

Il presidente del seggio - o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente - nella veste di pubblico ufficiale:

- deve denunciare per iscritto, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un agente della forza pubblica in servizio presso il seggio, ogni infrazione da chiunque commessa alle norme elettorali penali di cui sia venuto a conoscenza;
- può far espellere o arrestare i componenti del seggio o gli elettori o chiunque altro disturbi lo svolgimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Anche gli scrutatori e il segretario hanno l'obbligo di denunciare le infrazioni alle norme penali elettorali che riscontrino durante le operazioni di votazione e di scrutinio: se tali infrazioni sono commesse da elettori o da rappresentanti di lista, devono segnalarle al presidente o al vicepresidente perché ne faccia denuncia; se le infrazioni sono commesse dal presidente o dal vicepresidente, devono denunciarle direttamente all'autorità giudiziaria o alla forza pubblica in servizio al seggio.

Il medesimo obbligo di denuncia incombe anche sugli agenti della forza pubblica o delle Forze armate che prestano servizio di ordine pubblico presso il seggio.

Può sporgere denuncia delle infrazioni riscontrate anche qualunque elettore presente nella sala della votazione.

(Cfr. artt. 40 e 44 T.U. n. 361/1957; art. 331 codice di procedura penale)

CAPITOLO 11

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

11.1. - Accertamento dell'arredamento della sala della votazione

Subito dopo la costituzione del seggio, il presidente, con l'aiuto degli altri componenti, accerta se l'arredamento della sala della votazione risponde alle esigenze illustrate al paragrafo 8.4.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali mancanze, si deve prendere nota nel verbale del seggio.

11.2. - Annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione e altri adempimenti preliminari

Il presidente, in base agli elenchi che gli sono stati consegnati dal sindaco (paragrafo 8.2, n. 1, 3, 4, 6, 7 e 8), effettua nelle liste degli elettori della sezione, accanto ai rispettivi nominativi, le seguenti annotazioni:

- prende nota degli elettori deceduti dopo la revisione straordinaria delle liste elettorali (cioè deceduti dopo il 15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti prima della revisione ma non cancellati dalle liste;
- prende nota dei ricoverati in luoghi di cura che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati;

(Cfr. art. 51, terzo comma, lettera a, T.U. n. 361/1957)

- prende nota dei detenuti in luoghi di detenzione o custodia preventiva, aventi diritto al voto, che hanno chiesto di votare dove sono reclusi;

(Cfr. art. 8, terzo comma, lettera a, legge n. 136/1976)

- prende nota degli elettori che hanno perso il diritto elettorale;

(Cfr. art. 32-ter, secondo comma, D.P.R. n. 223/1967)

- prende nota dei naviganti (marittimi o aviatori) che hanno chiesto di votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco;

(Cfr. art. 50, quarto comma, ultimo periodo, T.U. n. 361/1957)

- prende nota degli elettori della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto da un altro seggio;
- prende nota degli elettori della sezione dei quali il seggio dovrà raccogliere il voto a domicilio;
- aggiunge in calce alle liste sezionali i nominativi degli elettori di altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

(Cfr. art. 1, comma 5, D.L. n. 1/2006)

E' opportuno che i componenti del seggio, il sabato pomeriggio, preferibilmente prima di autenticare le schede di voto, per accelerare le operazioni di scrutinio immediatamente successive alla chiusura delle operazioni di voto e all'accertamento del numero dei votanti, provvedano ad annotare nei verbali del seggio e nelle tabelle di scrutinio i nomi dei candidati nel collegio uninominale e le denominazioni delle liste rispettivamente collegate, secondo l'ordine di sorteggio risultante dal manifesto con liste e candidati stessi.

CAPITOLO 12
LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO SPECIALE E LE OPERAZIONI
PRELIMINARI DEL SEGGIO SPECIALE E DEL SEGGIO VOLANTE

12.1. - Insediamento dei componenti del seggio speciale

L'insediamento del seggio speciale costituito nella circoscrizione di una sezione elettorale avviene contemporaneamente all'insediamento del seggio della sezione stessa, cioè alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione.

12.2. - Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale, prima ancora della costituzione del seggio stesso, d'intesa con il sindaco del comune, deve concordare con la direzione dei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o con la direzione dei luoghi di detenzione e di custodia preventiva l'ora in cui il seggio si recherà a raccogliere il voto degli elettori lì ricoverati o detenuti.

Analogamente deve comportarsi il presidente del seggio speciale costituito presso la sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei ricoverati impossibilitati a recarsi a votare nella cabina.

Il presidente, al momento dell'insediamento del seggio speciale, comunica agli altri due componenti l'orario concordato per la raccolta del voto.

Il seggio speciale operante presso un luogo di cura può essere incaricato anche di raccogliere il voto al domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura stesso. Per la scelta dell'orario di raccolta del voto a domicilio, si veda il paragrafo seguente.

(Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, comma 9-bis, D.L. n. 1/2006)

12.3. - Determinazione dell'ora di raccolta del voto da parte del seggio volante

Il presidente del seggio alla cui circoscrizione sono assegnati uno o più luoghi di cura, prima ancora della costituzione del seggio stesso, d'intesa con il sindaco del comune, deve concordare con la direzione del luogo di cura l'ora in cui il seggio volante, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore, si recherà a raccogliere il voto degli elettori lì ricoverati.

Anche nel caso in cui il seggio volante debba raccogliere a domicilio il voto di uno o più elettori, il presidente, d'intesa con il sindaco del comune, deve programmare, almeno orientativamente, l'orario di raccolta del voto, comunicandolo con sufficiente preavviso, per il tramite del comune, all'elettore o agli elettori interessati.

Il presidente, al momento dell'insediamento del seggio, comunica agli altri due componenti del seggio volante (segretario e scrutatore) l'orario concordato per la raccolta del voto.

Compatibilmente con le esigenze del luogo di cura o degli elettori votanti a domicilio, deve scegliersi per la raccolta di tali voti l'orario in cui si prevede che l'affluenza al seggio da parte degli altri elettori sia minore.

Qualora il seggio volante debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, il presidente deve provvedere, se possibile, congiuntamente, cioè con un'unica uscita.

In ogni caso, il presidente e gli altri componenti del seggio, allo scadere del termine di chiusura delle operazioni di votazione, devono trovarsi nella sede del seggio, per dare subito inizio alle operazioni di accertamento del numero dei votanti e di scrutinio.

(Cfr. art. 53 T.U. n. 361/1957; art. 9, decimo comma, legge n. 136/1976; art. 1 D.L. n. 1/2006)

12.4. - Accertamento della predisposizione di mezzi idonei per la raccolta del voto da parte del seggio speciale e del seggio volante

Il presidente del seggio nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto deve accertarsi che, nei luoghi di cura stessi, per la raccolta del voto da parte del seggio volante, sia predisposta una cabina mobile o altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Analogo accertamento deve effettuare il presidente del seggio speciale, per la raccolta del voto dei detenuti o dei ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o dei ricoverati in ospedali che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alle cabine.

(Cfr. art. 53 T.U. n. 361/1957; art. 9, decimo comma, legge n. 136/1976)

CAPITOLO 13 AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

13.1. - Colore delle schede di voto e tagliando antifrode

Il colore delle schede di voto per l'elezione della Camera dei deputati è differente rispetto a quello per l'elezione del Senato della Repubblica:

- Camera dei deputati: scheda di voto di colore rosa
- Senato della Repubblica: scheda di voto di colore giallo

Ogni scheda di voto, sia per l'elezione della Camera che per l'elezione del Senato, prima di essere consegnata all'elettore, deve essere dotata di un tagliando rimovibile, con un codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato dalla legge "tagliando antifrode".

Ogni scheda, infatti, sarà stampata con una “appendice” costituita da una piegatura perforata lungo la parte inferiore della scheda stessa. A ogni seggio elettorale, inoltre, verrà fornita una bobina con dei bollini adesivi, in numero complessivo di tremila, recanti un codice alfanumerico seriale.

(Cfr. artt. 31, comma 6, e 58, commi primo e quarto, T.U. n. 361/1957)

13.2. - Autenticazione delle schede: firma e timbratura

L'autenticazione delle schede si compone di due operazioni:

- la firma di uno scrutatore;
- l'apposizione del timbro della sezione.

Entrambe le operazioni devono essere completate nel pomeriggio del sabato.

Per tali operazioni si procede prima all'autenticazione delle schede per l'elezione del Senato e poi all'autenticazione delle schede per l'elezione della Camera.

Qualora, contemporaneamente alle elezioni politiche, nella sezione si svolgano anche elezioni regionali o comunali, il seggio deve autenticare anche le schede di voto per tali altre elezioni.

Il presidente avverte che durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala. (Cfr. art. 45 T.U. n. 361/1957)

13.3. - Determinazione del numero delle schede da autenticare in base al numero degli elettori della sezione

Il presidente determina il numero delle schede da autenticare, rispettivamente, per l'elezione del Senato e della Camera, sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

L'accertamento del numero degli elettori per il Senato deve essere compiuto sottraendo al numero complessivo degli elettori della sezione quelli accanto al cui nominativo è stampigliata la lettera “C”: l'apposizione di tale stampigliatura, infatti, indica che l'elettore vota solo per la Camera, non avendo ancora compiuto, nel giorno di domenica di votazione, i 25 anni di età.

Il numero di schede da autenticare, nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni alla cui circoscrizione sono assegnati luoghi di cura o di detenzione, deve tenere conto anche degli elettori ammessi a votare in tali luoghi, i cui nominativi sono ricompresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente del seggio (paragrafo 8.3, n. 1).

(Cfr. artt. 51 e 52 T.U. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976)

Il numero di schede da autenticare deve tenere conto anche degli elettori ammessi al voto domiciliare, cioè:

- va detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione (paragrafo 8.2, n. 8, lettera b);
- va aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma che dimorano in quell'ambito territoriale e dei quali, pertanto, il seggio volante sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio (paragrafo 8.2, n. 8, lettera c).

13.4. - Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare e controllo della conformità alla legge dei modelli di scheda

Dopo avere determinato, sia per la Camera che per il Senato, il numero delle schede da autenticare, il presidente apre il pacco sigillato contenente le schede di voto, iniziando prima da quelle per l'elezione del Senato e poi quelle per l'elezione della Camera (e successivamente per altre eventuali concomitanti elezioni regionali e/o comunali) e le ripartisce fra gli scrutatori del seggio.

Il presidente vigila che le operazioni di autenticazione delle schede procedano con regolarità e speditezza.

Le schede devono essere autenticate esclusivamente dai componenti del seggio.

Gli scrutatori effettuano le seguenti operazioni:

- firmano ogni scheda sulla facciata esterna di essa, nell'apposito riquadro;
- controllano che sulla stessa facciata esterna di ogni scheda, all'interno del medesimo riquadro, siano esatte le indicazioni della circoscrizione elettorale regionale e del collegio plurinominali o uninominali della Camera e del Senato;
- passano le schede firmate al presidente.

Il presidente, man mano, conta le schede che gli scrutatori gli passano, per accertare che corrispondano esattamente al numero di schede consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore.

13.5. - Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione

Dopo la firma delle schede, il presidente:

- fa constatare ai componenti del seggio che il plico contenente il bollo della sezione è perfettamente chiuso;
- apre il plico;
- fa prendere nota al segretario, nel verbale, del numero riportato nel bollo stesso⁵.

(Cfr. art. 45, quarto comma, T.U. n. 361/1957)

5 - Il fac-simile del bollo della sezione è riportato nella tabella D allegata al testo unico n. 361/1957 (pagina 165).

Eventuali bolli in più assegnati alla sezione devono essere utilizzati da parte dei seggi speciali o volanti per timbrare la tessera elettorale e certificare così il voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura o detenzione o ammessi a votare al proprio domicilio (paragrafo 8.3, n. 3).

13.6. - Timbratura delle schede e applicazione del codice alfanumerico sul tagliando rimovibile

Il presidente effettua le seguenti operazioni, iniziando prima dalle schede per l'elezione del Senato e poi quelle per l'elezione della Camera (e successivamente per altre eventuali concomitanti elezioni regionali e/o comunali):

- imprime il bollo della sezione nell'apposito riquadro sulla facciata esterna di ogni scheda;
- accerta che il numero delle schede timbrate sia identico a quello delle schede firmate dagli scrutatori e riposte precedentemente nella cassetta o scatola;
- per le sole elezioni del Senato e della Camera, il presidente e gli altri componenti del seggio, nell'apposito riquadro stampato sull'appendice realizzata con piegatura e perforatura lungo la parte inferiore di ogni scheda di voto, applicano uno dei bollini adesivi recanti un codice alfanumerico seriale forniti al seggio.
- fa constatare ai presenti che la cassetta o scatola è completamente vuota e vi depone le schede bollate pronte per la votazione.

Le schede non autenticate sono conservate nel pacco originariamente predisposto dalla Prefettura (paragrafo 8.1, n. 1). Tali schede servono, finché è aperta la votazione:

- per sostituire le schede autenticate che risultano deteriorate;
- per sostituire le schede consegnate ad elettori che hanno diritto di votare nella sezione pur non essendo iscritti nella lista sezionale o che votano in luoghi di cura o di detenzione e non sono stati conteggiati al momento della determinazione del numero di schede da autenticare.

13.7. - Rinvio delle operazioni del seggio alle ore 7 della domenica e custodia della sala

Il presidente provvede a chiudere la cassetta o scatola contenente, per ciascuna elezione, le schede autenticate, ad esempio incollandovi due strisce di carta. Su tali strisce di carta appongono la firma: il presidente; gli altri componenti del seggio; i rappresentanti di lista che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (liste degli elettori della sezione; plico contenente il bollo della sezione; stampati occorrenti per la votazione e lo scrutinio; matite copiative; schede non autenticate; ecc.) deve essere riposto nella Busta n. 1 (EP). Tale Busta deve essere chiusa, preferibilmente incollandone il lembo gommato, sul quale appongono la firma i componenti del seggio e i rappresentanti di lista che lo richiedano.

Successivamente, il presidente:

- fa constatare che le urne destinate a contenere le schede che saranno votate per ciascuna elezione sono vuote e provvede a chiuderle e a sigillarle con strisce del rotolo di carta adesiva crespata;
- rinvia le operazioni alle ore 7 della domenica;
- invita i presenti a lasciare la sala;
- procede alla chiusura e alla custodia della sala, in modo che nessuno possa entrarvi;
- si assicura che le finestre e le altre aperture della sala, tranne naturalmente la porta di accesso, vengano chiuse dall'interno;
- con l'aiuto degli altri componenti del seggio, applica sugli infissi di finestre e altre aperture della sala delle strisce di carta incollata (ad esempio, di scotch). Su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma;
- dopo che tutti sono usciti dalla sala, chiude saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando ai battenti varie strisce di carta incollata. Anche su tali strisce, il presidente e almeno due scrutatori appongono la loro firma;
- infine, prende accordi con la Forza pubblica per vigilare all'esterno la sala, affinché nessuno vi entri.

(Cfr. art. 45, ultimo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

PARTE TERZA
OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO 14
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

14.1. - Ricostituzione del seggio alle ore 7 della domenica

Anche prima delle ore 7 di domenica, giorno della votazione, il presidente ricostituisce il seggio elettorale con le stesse persone del sabato, provvedendo a sostituire eventuali scrutatori assenti con le modalità illustrate nei paragrafi 4.1 e 9.1.

Alla stessa ora anche il presidente del seggio speciale ricostituisce tale seggio con le stesse persone del sabato. Per le modalità di sostituzione degli scrutatori, si vedano gli stessi paragrafi 4.1 e 9.1.

Il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti di lista presenti.

(Cfr. art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

14.2. - Verifica della integrità dei sigilli e del materiale elettorale

Il presidente effettua le seguenti operazioni:

- fa constatare ai componenti del seggio che i sigilli apposti a porte e finestre, alle urne e alle cassette o scatole contenenti le schede autenticate sono integri;
- accerta che il numero delle schede per l'elezione della Camera e del Senato nelle rispettive cassette o scatole corrisponde al numero delle schede autenticate il sabato pomeriggio;
- toglie i sigilli apposti sulla fessura delle urne e fa constatare che le urne medesime sono vuote.

14.3. - Consegna del materiale elettorale al presidente del seggio speciale

Il presidente consegna al presidente del seggio speciale il seguente materiale elettorale:

- le schede autenticate, nel numero occorrente per la raccolta del voto nei luoghi di cura o di detenzione, con l'aggiunta di una piccola scorta. Tali schede sono racchiuse in apposite Buste: per i luoghi di cura, rispettivamente, Busta Os/1 (EP) per l'elezione della Camera e Busta Os/3 (EP) per l'elezione del Senato; per i luoghi di detenzione, rispettivamente, Busta D/1 (EP) per la Camera e Busta D/3 (EP) per il Senato);

- i modelli di verbale per il seggio speciale;
- il secondo bollo della sezione, da utilizzare per timbrare la tessera degli elettori ricoverati o detenuti;
- le liste elettorali aggiunte;
- il restante materiale per il voto (buste, matite copiative, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Il presidente prende nota, nel verbale del seggio, nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio), del numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale.

Tutte le operazioni preliminari illustrate nel presente capitolo devono essere compiute con speditezza per poter iniziare le operazioni di votazione alle ore 7.

CAPITOLO 15 LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

15.1. - Apertura della votazione

Il presidente illustra ad alta voce ai presenti le modalità di votazione per l'elezione della Camera e del Senato, evitando ogni riferimento, sebbene fatto a scopo esemplificativo, a partiti, liste, contrassegni o candidati e ricorda che, sia per l'elezione della Camera che per l'elezione del Senato, nella parte esterna della scheda di voto, entro un apposito rettangolo, è riportata in caratteri maiuscolo la seguente dicitura:

“Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio”.

Il presidente precisa che per ciascuna delle due elezioni verrà consegnata all'elettore una scheda di voto distinta e sottolinea che mentre per la Camera possono votare tutti gli elettori iscritti nelle liste sezionali, avendo essi compiuto 18 anni, per l'elezione del Senato possono votare solo coloro che alla data del giorno di votazione di domenica hanno compiuto 25 anni. Nelle liste sezionali, come detto al paragrafo 13.3, accanto ai nomi degli elettori che, non avendo compiuto 25 anni, possono votare solo per la Camera è stampigliata la lettera “C”.

A) ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA:

La scheda di voto reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro

un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato.

A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinomiale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinomiale sono posti sotto quello del candidato uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. L'ordine delle coalizioni e delle liste non collegate e, all'interno delle coalizioni stesse, l'ordine delle singole liste collegate è stabilito con un unico sorteggio per tutti i collegi plurinominali della circoscrizione elettorale della Camera o della circoscrizione elettorale regionale del Senato.

Nelle circoscrizioni elettorali della Camera o del Senato ricomprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedono una particolare tutela di minoranze linguistiche, i partiti e gruppi politici rappresentativi di tali minoranze possono collegarsi in coalizione con uno o più altri partiti. In tal caso, i partiti rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presenteranno una propria lista nei collegi plurinominali della circoscrizione mentre, nei collegi uninominali, potranno presentare il medesimo candidato con gli altri partiti della coalizione oppure un proprio autonomo candidato. In questa seconda ipotesi, qualora cioè in uno o più collegi uninominali della circoscrizione le liste rappresentative di minoranze linguistiche presentino un proprio candidato e gli altri partiti della coalizione presentino un diverso candidato, la scheda di voto avrà un altro più ampio riquadro nel quale saranno inseriti i nomi e cognomi di entrambi i candidati uninominali, sotto i quali i contrassegni della lista o delle liste rispettivamente collegate, con a fianco i nomi e cognomi dei candidati di ogni lista nel collegio plurinomiale.

(Cfr. artt. 4, comma 2, 24, primo comma, n. 2, 31, commi 1, 2, 3 e 4, e Tabella A-bis T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; art. 11, commi 1, lettera a), e 3 e Tabella A D.lgs. n. 533/1993, per l'elezione del Senato)

Modalità di voto

a) l'elettore vota tracciando un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinomiale. Il voto è così valido sia per la lista che per il candidato nel collegio uninominale;

(Cfr. art. 58, secondo comma, T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; art. 14, comma 1, D.lgs. n. 533/1993, per l'elezione del Senato)

b) l'elettore può altresì votare tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale e un altro segno sul ret-

tangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale; o, ancora, tracciando un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale. Anche in tutti questi casi, il voto è valido sia per la lista che per il candidato uninominale;

(Cfr. art. 59-bis, commi 1 e 2, T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; art. 14, comma 3, D.lgs. n. 533/1993, che richiama l'art. 59-bis T.U. n. 361/1957, per l'elezione del Senato)

c) l'elettore può anche votare tracciando un segno solo sul nome del candidato uninominale, per il quale il voto è quindi valido. Inoltre, se il candidato uninominale è collegato a una sola lista, il voto è valido anche per la lista; se il medesimo candidato è collegato a più liste in coalizione, il voto sarà ripartito - non dall'ufficio di sezione ma dall'ufficio centrale circoscrizionale o regionale - tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna di esse nel collegio uninominale.

(Cfr. art. 58, terzo comma, T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; art. 14, comma 2, D.lgs. n. 533/1993, per l'elezione del Senato)

d) se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo;

(Cfr. art. 59-bis, comma 3, T.U. 361/1957; per l'elezione della Camera; art. 14, comma 3, D.lgs. n. 533/1993, che richiama l'art. 59-bis T.U. 361/1957, per l'elezione del Senato)

e) ogni altro modo di espressione del voto diverso dalle disposizioni illustrate ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

(Cfr. art. 59-bis, comma 6, T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; art. 14, comma 3, D.lgs. n. 533/1993, che richiama l'art. 59-bis T.U. n. 361/1957, per l'elezione del Senato)

Le particolari caratteristiche del voto congiunto previsto dalla legge 165/2017 comportano la necessità di assegnare comunque il voto espresso per il candidato uninominale alla/e lista/e collegata/e e viceversa; ciò, pertanto, rende impossibile poter considerare le stesse schede parzialmente valide e parzialmente nulle (o parzialmente valide e parzialmente contestate e provvisoriamente non attribuite). La scheda deve in ogni caso considerarsi nulla per mancanza di univocità del voto qualora siano votati più candidati uninominali o più liste.

B) ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEI COLLEGI UNINOMINALI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

La scheda di voto riporta, sulla destra di ogni riquadro, il cognome e nome del candidato nel collegio uninominale e accanto, sulla sinistra del medesimo riquadro, il contrassegno del candidato. L'ordine dei candidati nel collegio uninominale della Camera e nel collegio uninominale del Senato è stabilito con sorteggio;

(Cfr. artt. 2, comma 1, e 92, primo comma, n. 4, T.U. n. 361/1957; artt. 1, comma 3, e 20, comma 1, lettera c), D.lgs. n. 533/1993; Tabella F legge n. 70/1980)

Modalità di voto

a) l'elettore vota per un candidato uninominale tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Il voto è valido anche se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di un candidato e un altro segno sul nominativo del candidato medesimo. Una scheda valida rappresenta un voto individuale;

(Cfr. artt. 59-bis, commi 1 e 2, e 92, secondo comma, T.U. n. 361/1957; artt. 14, comma 3, e 20, comma 1, lettera c) D.lgs. n. 533/1993)

b) se l'elettore traccia un segno sul contrassegno o sul nominativo di un candidato e un altro segno sul contrassegno o sul nominativo di un diverso candidato, il voto è nullo. La nullità è altresì determinata da ogni altro modo di espressione del voto diverso da quelli sopraindicati nel caso in cui sia manifesta l'intenzione dell'elettore di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

(Cfr. art. 59-bis, commi 3 e 6, T.U. n. 361/1957; art. 14, comma 3, D.lgs. n. 533/1993)

* * *

Il presidente dovrà anche avvertire preventivamente gli elettori che, prima di uscire dalla cabina e riconsegnare le schede con il tagliando antifrode ancora attaccato, dovranno richiudere le schede stesse lungo le linee di piegatura. Per maggiori dettagli, si veda il paragrafo 15.8.

(Cfr. art. 31, comma 6, e 58, secondo e terzo comma, T.U. n. 361/1957)

Il presidente, terminata l'illustrazione, dichiara aperta la votazione.

L'ora di inizio della votazione deve essere indicata nel verbale del seggio

15.2. - Ammissione degli elettori alla votazione

L'elettore vota presentandosi di persona al seggio della sezione elettorale nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi a votare seguendo l'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nelle liste della sezione.
(Cfr. art. 57, primo comma, primo periodo, T.U. n. 361/1957)

Il presidente può consentire che votino con precedenza rispetto agli altri elettori il sindaco, i funzionari di p. s., gli addetti al servizio elettorale e tutti coloro che nel giorno della votazione svolgono compiti istituzionali.

Se si verificano affollamenti all'ingresso dell'edificio nel quale sono ubicati più seggi elettorali, i presidenti di quei seggi possono dare direttive agli agenti della forza pubblica affinché distribuiscano gli elettori in colonna, a seconda della sezione di appartenenza.

Per poter votare, l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale da cui risulta l'iscrizione alla sezione o un attestato del sindaco sostitutivo della tessera per quella singola consultazione⁶.
(Cfr. art. 7 D.P.R. n. 299/2000)

Oltre agli elettori iscritti nella lista sezionale, sono ammessi a votare:

- 1) coloro che presentano una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori della circoscrizione;
(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957)
- 2) coloro che presentano una attestazione del sindaco di ammissione al voto;
(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)
- 3) i componenti del seggio;
- 4) i rappresentanti di lista, purché siano elettori, rispettivamente, del collegio plurinominale della Camera o della circoscrizione elettorale regionale del Senato o, in Valle d'Aosta, del collegio uninominale;
- 5) i candidati proposti nel collegio plurinominale (o in un collegio uninominale del collegio plurinominale stesso) della Camera o del Senato o, in Valle d'Aosta, nel collegio uninominale;

6 - Gli elettori che presentano la tessera elettorale o l'attestato sostitutivo della tessera medesima per quella singola consultazione sono già iscritti nelle liste degli elettori della sezione. Invece, coloro che sono ammessi a votare nella sezione in base a sentenza o ad attestazione del sindaco (nn. 1 e 2) non sono iscritti nelle liste degli elettori della sezione, ma le loro generalità devono essere annotate nel verbale delle operazioni del seggio.

- 6) gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, anche se iscritti nelle liste di altra sezione o di altro comune;

(Cfr. art. 48 T.U. n. 361/1957; art. 13, commi 3 e 4, D.lgs. n. 533/1993)

- 7) gli elettori non deambulanti, in possesso della certificazione medica attestante l'impedimento fisico rilasciata dall'azienda sanitaria locale, purché siano elettori dello stesso comune di ubicazione del seggio privo di barriere architettoniche e purché, nel caso in cui il comune stesso sia ripartito in più collegi uninominali per l'elezione della Camera o del Senato, siano elettori di quel collegio;

(Cfr. art. 1 legge n. 15/1991)

- 8) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

(Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957)

- 9) i naviganti (marittimi e aviatori), in possesso:

- a) del certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto nel quale si attesta che il marittimo o l'aviatore si trova nel porto o aeroporto ed è nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza;
- b) del certificato del sindaco del comune in cui il navigante si trova per motivi di imbarco nel quale si attesta che al sindaco del comune di iscrizione elettorale è stata comunicata la volontà dell'elettore di votare nel comune in cui si trova;

(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)

Tutti i predetti elettori devono esibire la tessera elettorale, tranne quelli di cui ai numeri 1 e 2.

Dei nominativi degli elettori di cui ai numeri 1 e 2 si prende nota nel verbale.

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 devono essere aggiunti in calce alla lista sezionale; inoltre, le generalità degli elettori medesimi devono essere riportate nel verbale.

(Cfr. art. 48, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1, comma 4, legge n. 15/1991)

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 8 e 9 vanno iscritti invece in una lista elettorale aggiunta [modelli n. 26 (EP)/m, se di sesso maschile; n. 26 (EP)/f, se di sesso femminile].

(Cfr. artt. 49, secondo comma, e 50, terzo comma, T.U. n. 361/1957)

15.3. - Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze

I presidenti di seggio devono ricordare agli elettori che votano in sezioni diverse da quelle di rispettiva iscrizione:

- che i loro nominativi sono annotati in calce alla lista sezionale (o in liste aggiunte);
- che dei loro nominativi si prende nota anche nei verbali del seggio;
- che la legge prevede la reclusione da tre a cinque anni e la multa da 258 a 1.291 euro per coloro che esprimono il proprio voto in "più sezioni elettorali"

(Cfr. art. 103, terzo comma, T.U. n. 361/1957)

Le sanzioni penali anzidette sono tra quelle richiamate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.

15.4. - Identificazione degli elettori

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato dal presidente di seggio.

L'identificazione può avvenire:

- 1) mediante presentazione della carta d'identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell'apposita colonna della lista sezionale devono essere indicati gli estremi del documento. I presidenti devono vigilare sull'osservanza di tale prescrizione. Per l'identificazione degli elettori sono validi anche:
 - le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché siano sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino la identificazione dell'elettore;
 - le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
 - le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia;
- 2) in mancanza di un idoneo documento, l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore;
- 3) in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l'identità dell'elettore, l'identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune. Quest'ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno

dei componenti del seggio o deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista sezionale.

Il presidente:

- avverte l'elettore che effettua l'identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104 del T.U. n. 361/1957;
- fa anche prendere nota, accanto alla firma dell'elettore che effettua l'identificazione, degli estremi del documento di riconoscimento di quest'ultimo;
- in caso di dubbi fra i componenti del seggio o fra i rappresentanti di lista, decide sull'accertamento dell'identità dell'elettore privo di documento, anche interrogandolo sulle sue esatte generalità.

(Cfr. art. 57 T.U. n. 361/1957)

15.5. - Presentazione della tessera elettorale o di altro documento (sentenza o attestazione del sindaco o attestato del sindaco sostitutivo della tessera per una singola consultazione)

Dopo l'identificazione, l'elettore, per votare, deve presentare la tessera elettorale.

La tessera è contrassegnata da un numero progressivo e riporta, tra l'altro, l'indicazione del comune che l'ha rilasciata, le generalità dell'elettore e diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione.

Qualora sulla tessera sia già riportato il bollo di un'altra sezione con la stessa data della consultazione in svolgimento, ciò significa che l'elettore ha già votato e quindi non può essere nuovamente ammesso al voto.

Le operazioni da compiere sono pertanto le seguenti:

- a) anzitutto, il presidente di seggio controlla che sulla tessera non sia stato già apposto il bollo di un'altra sezione con la stessa data della consultazione;
- b) quindi, uno scrutatore appone sulla tessera, all'interno di uno degli spazi ancora liberi, il bollo della sezione e la data della consultazione;
- c) lo stesso scrutatore (o un altro che lo aiuta) annota il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio;
- d) su tale registro (uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per gli elettori di sesso femminile), a fianco del numero della tessera di ciascun elettore, lo scrutatore riporta anche il numero di iscrizione dell'elettore stesso nella lista sezionale;
- e) infine, poiché si svolgono contemporaneamente più consultazioni

(Camera, Senato ed eventuali altre), lo scrutatore, negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro (di cui uno contraddistinto dalla dicitura “per l’elezione della Camera dei deputati” e l’altro da “per l’elezione del Senato della Repubblica”), prende nota, attraverso il sistema della “spunta” numerica progressiva, del numero di elettori che NON votano per una o più delle consultazioni in svolgimento. Ogni elettore, infatti, prima di ricevere le schede di voto, per qualsiasi suo motivo, può dichiarare di voler votare solo per taluna delle consultazioni stesse. Anche nella lista sezionale, a fianco del nome dell’elettore, uno scrutatore prende nota delle consultazioni alle quali l’elettore medesimo NON partecipa (ad esempio, nel caso che l’elettore ritiri la scheda solo per l’elezione della Camera o solo per l’elezione del Senato, annotando nella lista sezionale: “NO Senato” o, viceversa, “NO Camera”).

Le operazioni richiamate hanno grande importanza sia per evitare che l’elettore voti più volte per la stessa consultazione, sia per accertare correttamente il numero degli elettori che per ogni consultazione in contemporaneo svolgimento votano nella sezione (paragrafi 22.1 e 22.2).

(Cfr. art. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 12 D.P.R. n. 299/2000)

La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato nella tabella A allegata al D.P.R. n. 299/2000, fatta eccezione per le tessere in uso nelle Regioni autonome del Trentino-Alto Adige e della Valle d’Aosta, le cui caratteristiche sono riportate, rispettivamente, nelle tabelle B e C allegate al medesimo D.P.R.⁷

I cittadini dell’Unione europea che risiedono in Italia e che sono in possesso della tessera elettorale il cui modello è riportato nella tabella D allegata al D.P.R. citato non possono votare per le elezioni della Camera e del Senato.

Se, per qualsiasi motivo, il Comune non ha potuto rilasciare all’elettore la tessera, l’elettore stesso è ammesso a votare esibendo al presidente di seggio l’attestato del sindaco sostitutivo della tessera per quella consultazione.

(Cfr. art. 7 D.P.R. n. 299/2000)

L’elettore può anche presentarsi a votare munito di una sentenza o di una attestazione del sindaco (paragrafo 15.2, numeri 1 e 2).

(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

Nei predetti casi, il presidente annota sulla sentenza, sull’attestazione o sull’attestato che l’elettore ha votato e vi aggiunge la propria firma e il bollo del seggio.

7 - Le tabelle allegatae al D.P.R. n. 299/2000 sono riportate alle pagine da 211 a 218.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione si prende nota nei verbali del seggio, nell'apposito paragrafo.

Gli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo della tessera sono annotati, al posto del numero della tessera stessa, nel registro, insieme al numero di iscrizione dell'elettore nella lista sezionale.

Il navigante (marittimo o aviatore) ammesso a votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco, oltre alla tessera elettorale, deve presentare i documenti indicati nel paragrafo 15.2 (n. 9, lettere a e b): tali documenti devono essere trattenuti dal presidente del seggio e allegati al registro per l'annotazione del numero di tessera.

15.6. - Consegna all'elettore della matita e della scheda dotata di tagliando antifrode, annotazione nella lista sezionale del codice alfanumerico del tagliando e, in caso di consegna di più schede, invito a non sovrapporle al momento del voto

Dopo le operazioni di identificazione e di registrazione di cui ai paragrafi 15.4 e 15.5, il presidente del seggio consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda o tante schede di votazione per ogni consultazione in contemporaneo svolgimento.

Prima di consegnare le schede di voto, il presidente deve accertare l'età dell'elettore, perché, per poter votare anche per il Senato, l'elettore deve avere compiuto alla data del giorno di votazione, 25 anni. Nelle liste sezionali, come detto al paragrafo 13.3, è stampigliata la lettera "C" accanto ai nomi degli elettori che non avendo compiuto 25 anni possono votare solo per la Camera, e ai quali quindi non deve essere consegnata la scheda per il senato.

E' opportuno che il presidente consegni le schede aperte, per verificare che, all'interno, non vi siano tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarle.

Il presidente fa anche constatare all'elettore che le schede sono state autenticate con la firma di uno scrutatore, munite del bollo della sezione e dotate del tagliando antifrode.

Il codice riportato sul tagliando di ogni scheda consegnata a ciascun elettore viene annotato dal presidente sulla lista sezionale in corrispondenza al nominativo dell'elettore stesso o, se non c'è il necessario spazio, nella colonna delle annotazioni.

Nel consegnare più schede di voto, specie nel caso di svolgimento contemporaneo anche di altre consultazioni, il presidente deve raccomandare all'elettore di non sovrapporre le schede una sull'altra al momento dell'espressione del voto, per evitare che il segno di voto tracciato su una scheda sia visibile anche su quelle sottostanti.

(Cfr. artt. 31, comma 6, e 58, primo comma, T.U. n. 361/1957)

15.7. - Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Pertanto, il presidente di seggio deve invitare l'elettore, prima che si rechi in cabina a votare, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso.

Tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente per essere restituite all'elettore, insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro.

Si veda il successivo paragrafo 17.4 per i provvedimenti da adottare nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, concernenti l'annullamento della scheda e l'esclusione dal voto.

(Cfr. art. 1 D.L. n. 96/2008)

15.8. - Espressione del voto all'interno della cabina, riconsegna della matita e delle schede al presidente del seggio, distacco del tagliando antifrode e inserimento delle schede nell'urna

L'elettore, ricevute le schede e la matita, si deve recare in cabina.

Dopo aver espresso il voto, deve ripiegare le schede secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e restituirle al presidente del seggio.

Se una scheda non è stata ripiegata, il presidente invita l'elettore a ripiegarla facendolo rientrare nella cabina.

(Cfr. art. 58, terzo comma, T.U. n. 361/1957)

Per i casi in cui l'elettore non vota nella cabina, si veda il paragrafo 17.4.

Per i casi, invece, in cui l'elettore, dopo avere ritirato le schede, prima ancora di entrare in cabina, le riconsegna al presidente senza alcuna espressione di voto, si veda il paragrafo 17.7, n. 2.

(Cfr. art. 62 T.U. n. 361/1957)

Il presidente che trascura o chiunque altro impedisce di far entrare l'elettore nella cabina per esprimere il voto è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

(Cfr. art. 111 T.U. n. 361/1957)

Al momento della riconsegna delle schede, il presidente:

- a) verifica se le schede sono le stesse che aveva consegnato all'elettore e quindi
 - se siano state autenticate nella parte esterna con la firma di uno scrutatore e il timbro della sezione;
 - se siano ancora dotate del tagliando antifrode;
 - se il codice alfanumerico riportato su tale tagliando coincida con quello annotato sulla lista sezionale all'atto della consegna di ogni scheda;
- b) si accerta che sulla parte esterna delle schede non vi siano segni o scritte che possano portare al riconoscimento dell'elettore;
- c) stacca il tagliando antifrode, che verrà conservato dal seggio in apposite buste [Busta n. 2/A (EP), per l'elezione del Senato, e Busta n. 2/B (EP), per l'elezione della Camera];
- d) deposita le schede nelle rispettive urne per l'elezione della Camera e del Senato;
- e) fa attestare l'avvenuta riconsegna delle schede invitando uno scrutatore ad apporre la propria firma, accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna della lista sezionale.

Se l'elettore riconsegna le schede mancanti del bollo della sezione o della firma dello scrutatore o del tagliando antifrode con codice alfanumerico corrispondente a quello annotato sulla lista sezionale, tali schede non sono deposte nell'urna ma vengono annullate. Per questi casi, si veda il paragrafo 17.2.

Se il presidente o l'elettore riscontrano che il tagliando antifrode si è staccato dalla scheda, anche, ad esempio, per errore o incuria dell'elettore stesso, a quest'ultimo può essere consegnata una nuova scheda, mentre la prima viene considerata come deteriorata. Per tali casi, si veda il paragrafo 17.5.

L'elettore, insieme alle schede, deve restituire al presidente anche la matita. Per i casi in cui l'elettore non riconsegna la matita, si veda il paragrafo 17.6. (Cfr. artt. 31, comma 6, e 58, commi primo, quarto, quinto e sesto, T.U. n. 361/1957)

15.9. - Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne

Nel corso della votazione deve essere rilevata, a determinate ore, e comunicata al comune (che provvede alle ulteriori comunicazioni alla Prefettura e da qui al Ministero dell'interno) l'affluenza degli elettori alle urne.

- Le notizie da fornire, nel giorno e negli orari specificati, sono le seguenti:
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 12.00;
 - domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 19.00;
 - domenica, rilevazione numero votanti (distinti in maschi, femmine e totale) alle ore 23.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto.

CAPITOLO 16
PROCEDURE SPECIALI DI VOTO E AGEVOLAZIONI PER
DETERMINATE CATEGORIE DI ELETTORI

16.1. - Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco

Deve essere ammesso a votare l'elettore che presenta al seggio:

- a) una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che lo dichiara elettore della circoscrizione;
(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957)
- b) una attestazione di ammissione al voto rilasciata dal sindaco.
(Cfr. art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

In tali casi, il presidente del seggio, prima di consegnare le schede all'elettore, deve:

- prendere visione della sentenza o dell'attestazione;
- far prendere nota, nell'apposito paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore; del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità; degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: «Ha votato», la propria firma, la data e il bollo della sezione, per impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in un'altra sezione della circoscrizione elettorale.

Se l'elettore viene ammesso a votare in base all'attestazione del sindaco, può votare solo presso la sezione indicata nell'attestazione.

Le schede che il presidente consegna all'elettore devono essere prelevate da quelle autenticate.

Poiché l'elettore non risulta iscritto nelle liste sezionali, non è stata consegnata e autenticata per lui alcuna scheda.

Pertanto, ogni volta che a un elettore non iscritto nelle liste sezionali è consegnata una scheda autenticata, il presidente deve sostituirla immediatamente con un'altra prelevata dal pacco delle schede non autenticate.

La scheda prelevata tra quelle non autenticate deve essere firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente. Sull'appendice piegata e perforata della scheda viene applicato un bollino adesivo numerato (tagliando antifrode). Dopo di ciò, il presidente stesso la inserisce nella cassetta o scatola destinata a contenere le schede autenticate.

16.2. - Elettori ammessi a votare in base a un attestato del sindaco sostitutivo della tessera

E' ammesso a votare l'elettore, già iscritto nella lista sezionale, al quale il

sindaco del comune, non avendo potuto rilasciare, sostituire o rinnovare subito la tessera, ha consegnato un attestato sostitutivo della tessera stessa per esercitare il voto per quella specifica consultazione.

In tali casi, dopo che l'elettore è stato identificato, dandone attestazione nella lista sezionale, il presidente del seggio, prima di consegnare le schede all'elettore medesimo, deve:

- prendere visione dell'attestato sostitutivo;
- far prendere nota nel registro, al posto del numero della tessera, degli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo;
- apporre sull'attestato l'annotazione: «Ha votato», la propria firma, la data e il bollo della sezione.

Poiché l'elettore, come detto, è già iscritto nella lista sezionale, per lui è stata già conteggiata una scheda nel numero complessivo di quelle autenticate. (Cfr. art. 7 D.P.R. n. 299/2000)

16.3. - Elettori che votano nella sezione perché componenti del seggio; rappresentanti di lista; candidati alle elezioni; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione dove esercitano le loro funzioni, anche se iscritti in un'altra sezione del comune o, nel solo caso del presidente, in un altro comune della circoscrizione.

I rappresentanti di lista possono votare nella sezione dove esercitano le funzioni purché siano elettori, rispettivamente, del collegio plurinominale della Camera o della circoscrizione elettorale regionale del Senato o, in Valle d'Aosta, del collegio uninominale.

I candidati possono votare in una sezione elettorale qualsiasi ricompresa nel collegio plurinominale (o in un collegio uninominale del collegio plurinominale stesso) della Camera o del Senato o, in Valle d'Aosta, nel collegio uninominale in cui sono proposti.

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico possono votare nella sezione dove esercitano le loro funzioni, anche se iscritti in qualsiasi altra sezione del territorio nazionale. Tali agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto sono applicabili anche ai funzionari di pubblica sicurezza e, in genere, agli appartenenti alla Polizia di Stato nonché ai militari comandati in servizio di ordine pubblico.

In ogni caso, per votare tutti i predetti elettori devono presentare la tessera elettorale. Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro.

Se quelli che votano non sono elettori della sezione, nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nei verbali del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle ge-

neralità di tali elettori non iscritti nella lista sezionale. Anche nei verbali si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

Le schede consegnate ai predetti elettori, non iscritti nella lista sezionale, devono essere prelevate da quelle autenticate e poi ogni volta immediatamente sostituite da altre prelevate dal pacco delle schede non autenticate, con le modalità di cui al paragrafo 16.1.

(Cfr. art. 48 T.U. n. 361/1957; art. 13, commi 3 e 4, D.lgs. n.533/1993; art. 1489 D.lgs. n. 66/2010)

16.4. - Militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio di Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

I militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, gli appartenenti alle Forze di polizia e gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio. Fanno parte di Corpi militarmente organizzati anche le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana.

Possono votare in qualsiasi sezione del predetto comune, con precedenza rispetto agli elettori della sezione stessa, previa identificazione personale ed esibizione della tessera elettorale.

Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nei verbali del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità dei predetti elettori appartenenti a corpi militari. Anche nei verbali si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì iscritti dal presidente del seggio in una lista elettorale aggiunta [modelli n. 26 EP/m, per gli elettori di sesso maschile, e n. 26 EP/f, per gli elettori di sesso femminile].

I militari non possono recarsi nei seggi elettorali inquadrati o armati.

Per evitare abusi o irregolarità da parte di elementi estranei ai predetti Corpi militari, i comandanti di reparto devono predisporre un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente del seggio, nella quale attestano che il dipendente: (con indicazione delle generalità), presta servizio militare nel (con indicazione del reparto), di stanza nel Comune di (con indicazione del comune), apponendovi la propria firma e il timbro del comando.

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine

pubblico, la predetta dichiarazione attesterà, inoltre, il comune in cui sono stati comandati a prestare servizio.

I militari in licenza (di convalida, ordinaria, ecc.), che si trovano fuori della sede del Corpo oltre che fuori del comune nelle cui liste sono iscritti, possono essere ammessi a votare nel comune dove si trovano. In tal caso, non occorre alcuna dichiarazione, ma è sufficiente il foglio di licenza o un documento equivalente del quale il militare sia già in possesso.

Le schede consegnate agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, devono essere prelevate e sostituite nel modo indicato al paragrafo 16.1.

(Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957; art. 1490 D.lgs. n. 66/2010)

16.5. - Naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco

I naviganti (marittimi o aviatori) possono votare in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco.

I marittimi o aviatori, per essere ammessi al voto, oltre alla tessera elettorale, devono presentare i documenti indicati nel paragrafo 15.2, n. 9.

Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nei verbali del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori fuori residenza per motivi di imbarco. Anche nei verbali si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì iscritti dal presidente nella stessa lista elettorale aggiunta [modelli n. 26 EP/m, per gli elettori di sesso maschile, e n. 26 EP/f, per gli elettori di sesso femminile] utilizzata per i militari.

Le schede consegnate agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, devono essere prelevate e sostituite nel modo indicato al paragrafo 16.1.

(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)

16.6. - Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche; nel caso in cui il comune sia ripartito in più collegi uninominali per l'elezione della Camera o del Senato, per essere ammessi al voto, devono essere elettori del collegio in cui è ubicato il seggio.

Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare:

- una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi; oppure

- una copia autentica della patente di guida speciale.

Da tale documentazione, deve risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

La certificazione medica o la copia della patente di guida speciale devono essere allegate al verbale per l'elezione della Camera (modello n. 11/EP).

Sulla tessera elettorale deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nei verbali del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori, del numero della sezione dove sono iscritti e anche dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

I nominativi dei predetti elettori sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

Le schede consegnate agli elettori del presente paragrafo, non iscritti nella lista sezionale, devono essere prelevate e sostituite nel modo indicato al paragrafo 16.1.

(Cfr. art. 1 legge n. 15/1991)

16.7. - Elettori portatori di handicap fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto che votano con l'assistenza di un accompagnatore

Sono da considerare portatori di handicap, fisicamente impediti ad esercitare autonomamente il diritto di voto:

- i ciechi;
- gli amputati delle mani;
- gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un'altra persona liberamente scelta, purché il familiare e/o l'altra persona siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

a) l'impedimento fisico è evidente;

b) sulla tessera elettorale del portatore di handicap il comune ha apposto un timbro di ridotte dimensioni che circonda la sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole "diritto voto assistito". Detto timbro, corredato dalla sottoscrizione di un delegato del sindaco, è collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto oppure, se ciò non è stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta "circo-scrizioni e collegi elettorali". Il presidente del seggio deve prendere nota nei verbali del numero della tessera e del numero di iscrizione nelle liste sezionali

dell'elettore portatore di handicap;

c) l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All'interno del libretto, recante, tra l'altro, la fotografia del titolare, oltre all'indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07. Il presidente del seggio deve prendere nota nei verbali degli estremi del libretto, della categoria e del numero di codice che attesta la cecità;

d) l'elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, attestante che l'infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente. Il certificato medico deve essere allegato al verbale per l'elezione della Camera (modello n. 11/EP). Inoltre, il presidente deve prendere nota nei verbali dell'autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del seggio deve fare apposita annotazione dell'avvenuto assolvimento di tale funzione, indicando: (generalità dell'elettore accompagnato), ... (data), ... (sigla del presidente). Non va apposto il bollo della sezione.

Il presidente, pertanto, prima di consegnare le schede all'elettore e ammetterlo al voto assistito, deve:

- richiedere la tessera anche all'accompagnatore, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la stessa funzione per la consultazione in svolgimento;
- accertare, interpellando l'elettore portatore di handicap, che questi abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Nei verbali del seggio, negli appositi spazi, il presidente deve in ogni caso far prendere nota del nominativo dell'elettore portatore di handicap ammesso al voto assistito e del nominativo dell'accompagnatore. Deve altresì riportare il "MOTIVO SPECIFICO" dell'ammissione al voto assistito (ad es.: privo della vista, privo delle mani, ecc.) nei casi in cui tale ammissione avvenga perché l'impedimento fisico è stato ritenuto evidente (lettera a) o perché l'elettore ha esibito un certificato medico (lettera d).⁸

(Cfr. artt. 55 e 56, primo e secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 29 legge 5 febbraio 1992, n. 104; art. 11 D.P.R. n. 299/2000)

8 - La giurisprudenza amministrativa, e in particolare quella del Consiglio di Stato (Sez. segue

V, 14 maggio 1983, n. 154; 20 giugno 1983, n. 251; 22 settembre 1987, n. 568; 6 giugno 1990, n. 505; 14 dicembre 1992, n. 1499; 30 giugno 1997, n. 768; 19 marzo 2001, n. 1520; 13 gennaio 2011, n. 159; 21 marzo 2011, n. 1721; 23 aprile 2015, n. 2359), si è pronunciata numerose volte e univocamente in merito all'interpretazione della generica espressione contenuta nella legge: "altro impedimento di analoga gravità", e, quindi, alla natura delle infermità che consentono di recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore, nonché in merito alla idoneità delle certificazioni mediche presentate dall'elettore, agli accertamenti comunque demandati al presidente di seggio, anche in caso di presentazione di certificati medici, e alla necessità di descrivere adeguatamente nel verbale del seggio i motivi dell'ammissione al voto assistito.

Tale giurisprudenza, in sintesi, ha affermato i seguenti principi:

- l'espressione contenuta nella legge: "altro impedimento di analoga gravità", manifesta l'intento legislativo di non delimitare in modo rigoroso l'ambito delle menomazioni che ostacolano l'esercizio del voto, ma tale apertura analogica, pur consentendo di attribuire rilievo anche a situazioni "atipiche", va riferita ai soli impedimenti che presentano elementi di evidente somiglianza con la cecità, l'amputazione degli arti superiori e la paralisi. Solo tali condizioni patologiche, infatti, identificando precisi impedimenti fisici che ostacolano la materiale espressione del voto per l'impossibilità di distinguere i contenuti della scheda o di manifestare la scelta o, infine, di compiere le operazioni di chiusura della scheda, giustificano il ricorso al voto assistito;
- la predetta espressione legislativa fa intendere che, ai fini dell'ammissione al voto assistito, deve essere compiuto un duplice accertamento, congiuntamente riferito alla natura fisica dell'infermità e alla sua attitudine ad impedire (e non solo a rendere più gravosa) l'autonoma manifestazione del voto;
- spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l'effettività dell'impedimento fisico assoluto che non consente all'elettore di votare personalmente. Il presidente deve accertare tale impedimento, riconducibile a una delle fattispecie tipiche stabilite dalla legge (cecità, amputazione delle mani, paralisi o impedimento analogo), o per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e deve indicare nel verbale, sia pure con sintetica annotazione, lo specifico motivo per cui l'elettore viene ammesso a votare con l'aiuto di un accompagnatore;
- i principi costituzionali di personalità, libertà, eguaglianza e segretezza del voto impongono di limitare le ipotesi in cui un soggetto diverso dall'elettore (non importa se da questi liberamente scelto) possa assistere all'attività di espressione del voto;
- la tetraplegia, comportante paralisi degli arti, rientra tra le patologie tipiche considerate dalla legge dalle quali si presume l'inidoneità di manifestazione autonoma del voto e conseguentemente la sussistenza del diritto al voto assistito. La ricorrenza di tale infermità, per l'evidenza dell'impedimento, rende superflua l'allegazione di certificazione medica, così come esclude alcun diverso apprezzamento da parte del presidente del seggio;
- non è consentita, a prescindere dalla certificazione medica esibita, l'ammissione al voto assistito di elettori affetti da malattie mentali, mancando del tutto l'analogia, richiesta dalla legge, con le infermità che, pregiudicando la capacità visiva, di movimento o di uso delle mani, impediscono la materiale tracciatura del segno di voto. Se il presupposto per l'ammissione al voto assistito è la presenza di un im-

segue

pedimento di carattere fisico che non consente la materiale espressione del voto, va pertanto esclusa la rilevanza delle patologie o alterazioni di natura psichica o che incidono sulla capacità intellettiva (quali lo stato demenziale, la demenza senile ed il rammollimento cerebrale), perché in tali casi l'assistenza dell'accompagnatore non si tradurrebbe nel compimento di operazioni materiali dichiarative di una volontà regolarmente e autonomamente formatasi, ma realizzerebbe una vera e propria integrazione (o sostituzione) della volontà dell'elettore;

- la certificazione medica prodotta dall'elettore costituisce atto di certezza privilegiata e vincola quindi il presidente del seggio solo per quanto concerne la natura dell'infermità e non anche sulla portata pratica dell'infermità stessa quale concreto impedimento alla materiale espressione del voto, il cui accertamento è rimesso al prudente apprezzamento del presidente del seggio;
- la valutazione medica riportata nel certificato presentato dall'elettore non lascia margini di scelta al presidente del seggio solo quando esprima inequivocabilmente che l'elettore stesso non è materialmente in grado di votare, salvo il caso che la certificazione risulti "ictu oculi" falsa o comunque non veritiera;
- al presidente di seggio non compete l'onere di una verifica autonoma in presenza di certificazione sanitaria, attestante una affezione che incide profondamente sulla capacità manuale dell'elettore (ad es., "tremore agli arti superiori da morbo di Parkinson"), assolutamente univoca nell'indicare le ragioni del ricorso all'ausilio di un accompagnatore nelle operazioni di voto;
- il giudizio, contenuto in un certificato medico, sulla necessità di un accompagnatore ai fini dell'espressione del voto non esime il presidente del seggio dall'attestare nel verbale di sezione la sussistenza di un'impossibilità per l'elettore di servirsi delle mani o della vista, posto che l'ammissibilità del voto assistito deve sempre discendere dalla obiettiva attestazione di impedimenti riconducibili a quelli previsti dalla legge che, se non inserita nel certificato medico allegato al verbale, deve emergere dal verbale medesimo;
- non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell'attestare l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia. La conoscenza della patologia addotta dall'elettore, infatti, è funzionale all'esercizio dei poteri spettanti al presidente del seggio, soprattutto con riferimento a quelle patologie il cui effetto preclusivo all'esercizio del diritto di voto non risulta in maniera evidente (ad es., cataratta o disturbo visivo che non determini cecità assoluta; frattura del braccio o ingessatura che, però, lasci in parte libere le dita della mano; tremore della mano che non sia così accentuato da impedire l'esercizio del diritto di voto; ecc.). Il presidente del seggio, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri, potrà fare tutti gli accertamenti e le valutazioni fino a disattendere la certificazione esibita allorquando sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati. Conseguentemente, nell'apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del "motivo specifico" per cui l'elettore portatore di handicap è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e generica espressione "infermità" eventualmente riportata nel certificato medico.

CAPITOLO 17 CASI ANOMALI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

17.1. - Elettore che viene allontanato dalla cabina

Se l'elettore indugia artificiosamente in cabina nell'espressione del voto e/o non risponde all'invito di restituire le schede, il presidente deve valutare l'intenzionalità di tale indugio, tenendo presente il tempo che occorre normalmente per esprimere il voto, in quanto non è ammissibile che le operazioni di voto da parte di un singolo elettore si prolunghino più del necessario, ritardando le operazioni di votazione degli altri elettori.

Il presidente del seggio:

- annulla le schede restituite dall'elettore senza alcuna espressione di voto;
- appone sulle schede annullate, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda annullata" e le inserisce, a seconda dell'elezione cui si riferiscono, nella Busta n. 9/D (EP), per l'elezione della Camera, e nella Busta n. 7/D (EP), per l'elezione del Senato.

L'elettore non è riammesso a votare se non dopo che hanno votato tutti gli altri elettori presenti.

All'elettore riammesso a votare è consegnata, distintamente per l'elezione della Camera e per l'elezione del Senato, una nuova scheda, che viene prelevata tra quelle autenticate e sostituita nel modo indicato al paragrafo 16.1.

Nei verbali del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore allontanato dalla cabina, specificando se l'elettore medesimo viene riammesso successivamente a votare.

L'elettore, sia che venga riammesso a votare successivamente, sia che non venga più riammesso, dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (paragrafo 22.1).

(Cfr. art. 44, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

17.2. - Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore o del tagliando antifrode

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo della sezione, o della firma dello scrutatore, o del tagliando antifrode con codice alfanumerico corrispondente a quello annotato sulla lista sezionale, non deve essere introdotta nell'urna.

Tale scheda, invece, deve essere immediatamente "vidimata", cioè firmata, sia nella parte interna che nella parte esterna, dal presidente e da almeno due scrutatori e deve essere allegata al verbale.

La scheda è inserita dal presidente, a seconda dell'elezione cui si riferisce, nella Busta n. 9/D (EP), per l'elezione della Camera, e nella Busta n. 7/D

(EP), per l'elezione del Senato.

Nel verbale del seggio il presidente prende nota del nominativo dell'elettore che ha riconsegnato una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore o del tagliando antifrode.

L'elettore non può più essere ammesso al voto, anche se dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (paragrafo 22.1).

Spetta al presidente valutare se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda e denunciare l'elettore all'Autorità giudiziaria.

Per i casi in cui il tagliando antifrode si sia staccato dalla scheda per errore o incuria, si veda il paragrafo 17.5.

(Cfr. artt. 31, comma 6, 58, commi primo, quarto, e sesto, 67, primo comma, n. 3, e 100, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

17.3. - Elettore che non restituisce la scheda

Se l'elettore non restituisce una o entrambe le schede consegnategli dal presidente, quest'ultimo prende nota del nominativo di tale elettore nei verbali del seggio.

L'elettore dovrà comunque essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (paragrafo 22.1).

L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria.

(Cfr. artt. 58, quinto comma, 67, primo comma, n. 3, e 110, primo comma, T.U. n. 361/1957)

17.4. - Elettore che non vota nella cabina

Se l'elettore non vota nella cabina, le schede consegnategli sono annullate, con l'apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell'indicazione "scheda annullata", e incluse, a seconda dell'elezione cui si riferiscono, nella Busta n. 9/D (EP), per l'elezione della Camera, e nella Busta n. 7/D (EP), per l'elezione del Senato, per essere allegate al verbale.

L'elettore che non ha votato nella cabina non è più ammesso al voto e del suo nominativo il presidente prende nota nei verbali del seggio.

L'elettore dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti (paragrafo 22.1).

Al caso di cui al presente paragrafo deve ricondursi l'ipotesi in cui l'elettore, avendo introdotto all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini in violazione del divieto stabilito dalla legge a tutela del principio di libertà e segretezza del voto (paragrafo 15.7), viene colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto.

In questa eventualità, le schede di voto devono comunque essere annullate, che siano state o meno già votate, e l'elettore non può in ogni caso essere riammesso a votare. Tali schede, previa apposizione, sia nella parte interna

che nella parte esterna, dell'indicazione "scheda annullata", sono incluse, a seconda dell'elezione cui si riferiscono, nella Busta n. 9/D (EP), per l'elezione della Camera, e nella Busta n. 7/D (EP), per l'elezione del Senato, per essere allegate al verbale. Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro delle schede stesse, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di forza pubblica in servizio di vigilanza al seggio.

Di quanto accaduto, il presidente dà idoneo resoconto nel verbale.
(Cfr. art. 62 T.U. n. 361/1957; art. 1 D.L. n. 49/2008)

17.5. - Scheda deteriorata

Possono ricorrere due casi.

- l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata;
 - l'elettore stesso, per negligenza o ignoranza, deteriora la scheda.
- In entrambi i casi, l'elettore può chiedere al presidente un'altra scheda, restituendo quella deteriorata.

L'elettore non può chiedere e ottenere, però, la consegna di una terza scheda quando lui stesso ha deteriorato le prime due.

Il presidente del seggio:

- in sostituzione della scheda deteriorata, consegna all'elettore un'altra scheda prelevandola dalla cassetta o scatola nella quale sono custodite le schede autenticate;
- prende nota, nella lista degli elettori della sezione, accanto al nome dell'elettore, che a questi è stata consegnata una seconda scheda;
- appone sulla scheda restituita, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda deteriorata", vi aggiunge la firma e la inserisce, a seconda dell'elezione cui si riferisce, nella Busta n. 9/D (EP), per l'elezione della Camera, e nella Busta n. 7/D (EP), per l'elezione del Senato;
- sostituisce subito la scheda consegnata con un'altra che viene prelevata dal pacco di quelle non autenticate e che viene autenticata mediante la firma dello scrutatore e il bollo della sezione apposto dallo stesso presidente, nonché mediante l'applicazione del bollino adesivo con codice alfanumerico nell'apposito riquadro stampato sull'appendice rimovibile della scheda (tagliando antifrode).

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche nei casi in cui il presidente o l'elettore riscontrano che il tagliando antifrode si è staccato dalla scheda, ad esempio per difetti di stampa o per errore o incuria di un componente del seggio o dell'elettore stesso. Tale scheda viene pertanto considerata come deteriorata e all'elettore ne viene consegnata un'altra con le modalità sopra descritte.

(Cfr. artt. 31, comma 6, 58, commi primo, quarto, quinto e sesto, e 63 T.U. n. 361/1957)

17.6. - Elettore che non restituisce la matita copiativa utilizzata per l'espressione del voto

Se l'elettore non restituisce la matita copiativa consegnatagli dal presidente per l'espressione del voto, il presidente prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio.

L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria.
(Cfr. art 110, primo comma, T.U. n. 361/1957)

17.7. - Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta

Poiché si svolgono contemporaneamente più consultazioni (Camera, Senato ed eventuali altre), l'elettore può astenersi dalla partecipazione al voto per una o più di esse e quindi può legittimamente ritirare la scheda per una elezione e rifiutarla per un'altra. Gli scrutatori prendono pertanto nota, sia nei riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro, sia nella lista sezionale a fianco del nome dell'elettore, delle consultazioni cui il predetto non partecipa e per le quali non può quindi essere considerato come votante (paragrafo 15.5, lettera e).

A parte questo caso, nel corso delle operazioni di voto, in un momento anteriore o successivo alle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore illustrate ai paragrafi 15.4 e 15.5 (annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale; annotazione del numero della tessera nel registro, riportando anche, a fianco del numero della tessera, il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo), possono verificarsi due distinti casi:

1) l'elettore rifiuta di ritirare la scheda o le schede. In tal caso, l'elettore non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione all'atto delle operazioni del successivo paragrafo 22.1. Pertanto, per un corretto computo del numero effettivo dei votanti, qualora il seggio abbia già "registrato" l'elettore nella lista sezionale e/o nel registro per l'annotazione del numero di tessera, occorre provvedere, nei relativi riquadri e colonne di tali documenti, a una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"). Inoltre, sulla tessera elettorale, il bollo della sezione non deve essere apposto (a meno che, ovviamente, non lo sia già stato). Va precisato che la scansione temporale delle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore da parte del presidente o degli scrutatori e di consegna materiale delle schede di votazione da parte del presidente (paragrafi 15.4, 15.5 e 15.6) non individua e stabilisce una rigida e giuridicamente vincolante

successione di adempimenti ma detta prescrizioni di tipo organizzativo a scopo di accelerazione delle operazioni presso i seggi;

2) l'elettore, dopo avere ritirato la scheda (o le schede), senza neppure entrare in cabina, la restituisce (o le restituisce) al presidente senza alcuna espressione di voto. In tal caso, si configura una ipotesi di annullamento della scheda, di cui al precedente paragrafo 17.4: l'elettore è conteggiato come votante, ma la scheda è annullata.

Può inoltre verificarsi che l'elettore chieda che vengano verbalizzati suoi reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta o di altro contenuto. In tali evenienze, il presidente del seggio, per non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, deve mettere a verbale, in maniera sintetica e veloce, le generalità dell'elettore e i suoi reclami o dichiarazioni, allegando gli eventuali documenti scritti che l'elettore medesimo ritenesse di consegnare al seggio.

(Cfr. artt. 62, 66, primo comma, e 87, primo comma, T.U. n. 361/1957)

CAPITOLO 18 VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

18.1. - Operazioni di votazione nelle sezioni ospedaliere

Gli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto, per votare nella sezione ospedaliera, oltre alla tessera elettorale, devono esibire l'attestazione del sindaco del comune di residenza concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati.

(Cfr. artt. 51, terzo comma, e 52, primo comma, T.U. n. 361/1957)

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente di seggio al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

(Cfr. art. 10 D.P.R. n. 299/2000)

Per le sezioni ospedaliere, il sindaco del comune dove è ubicato il luogo di cura, oltre al restante materiale elettorale, deve consegnare anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nel seggio ospedaliero (paragrafo 8.3, n. 1). Tuttavia, se dovesse presentarsi un elettore in possesso della tessera elettorale e della suddetta attestazione ma non compreso nel predetto elenco, il presidente deve comunque ammetterlo al voto, perché tale elenco è formato semplicemente per agevolare il lavoro del seggio. Solo nel caso in cui nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il presidente, prima di ammettere l'elettore al voto, può accertare se l'elettore stesso è compreso nell'elenco di un'altra sezione.

La scheda, distintamente per l'elezione della Camera e per l'elezione del Senato, da consegnare all'elettore non compreso nel predetto elenco, per il quale quindi non è stata autenticata alcuna scheda, deve essere prelevata da quelle già autenticate contenute nell'apposita cassetta o scatola e deve immediatamente essere sostituita prelevandone un'altra dal pacco di quelle non autenticate e autenticandola mediante la firma dello scrutatore e il bollo della sezione, nonché mediante l'applicazione del bollino adesivo con codice alfanumerico nell'apposito riquadro stampato sull'appendice rimovibile della scheda (tagliando antifrode).

Gli elettori che votano nel seggio ospedaliero sono iscritti dal presidente, all'atto della votazione, nella lista sezionale.

Per la registrazione di detti elettori potranno essere usate le apposite liste elettorali aggiunte per la votazione dei ricoverati nei luoghi di cura [modelli n. 27 (EP)/m e 27 EP)/f].

Nella lista sezionale possono trovarsi già iscritti elettori facenti parte del personale di assistenza del luogo di cura che ne hanno fatto domanda al comune.

Il numero della tessera elettorale di ogni votante è annotato da uno scrutatore nel registro.

Per la raccolta del voto degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina provvede l'apposito seggio speciale (paragrafo 18.2).

(Cfr. art. 52, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 9 legge n. 136/1976)

18.2. - Operazioni di votazione dei seggi speciali e volanti presso luoghi di cura

Come già detto, negli ospedali e altri luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto da un seggio "volante", composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Negli ospedali e altri luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto il voto degli elettori ricoverati è raccolto, invece, da un seggio speciale, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore.

Anche il voto degli elettori ricoverati in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto che, a giudizio della direzione sanitaria, sono impossibilitati ad accedere alla cabina della sezione ospedaliera è raccolto da un seggio speciale direttamente al loro capezzale, adottando ogni accorgimento per garantire la libertà e segretezza del voto.

Alle operazioni dei seggi speciali e volanti possono chiedere di assistere i rappresentanti di lista designati presso il seggio speciale o presso la sezione nella cui circoscrizione opera il seggio volante.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con

il comune e la direzione sanitaria e può interessare anche più luoghi di cura.

Il seggio speciale o volante deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori ricoverati maggiorato del 10%. Tali schede sono contenute in apposita busta [Busta Os/1 (EP), per l'elezione della Camera, e Busta Os/3 (EP), per l'elezione del Senato];
- l'elenco dei ricoverati ammessi al voto;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Le schede votate dagli elettori ricoverati, debitamente ripiegate, dopo averne distaccato il tagliando antifrode, sono man mano inserite in un'altra busta [Busta Os/2 (EP), per l'elezione della Camera, e Busta Os/4 (EP), per l'elezione del Senato]. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nelle rispettive urne per l'elezione della Camera e del Senato.

Se al seggio speciale o volante è stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e quelle votate devono essere messe in buste separate per ogni luogo di cura.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei ricoverati ammessi a votare nel luogo di cura e le attestazioni, rilasciate dai sindaci dei comuni di residenza ai ricoverati stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale o volante e allegate al registro per l'annotazione del numero di tessera, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (paragrafo 18.1).

Il presidente del seggio speciale o volante deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di cura nella lista elettorale aggiunta [modelli n. 27 (EP)/m e n. 27 (EP)/f].

Se al seggio speciale o volante è assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta, mentre per l'attestazione delle operazioni svolte devono essere compilati, in duplice copia, verbali distinti anche a seconda dell'elezione cui si riferiscono: modelli n. 13 (EP), per l'elezione della Camera e n. 20 (EP), per l'elezione del Senato, per i seggi volanti; modelli n. 15 (EP), per l'elezione della Camera e n. 22 (EP), per l'elezione del Senato, per i seggi speciali; modelli n. 16 (EP), per l'elezione della Camera e n. 23 (EP), per l'elezione del Senato, per i seggi speciali incaricati della raccolta del voto al capezzale degli elettori che non possono accedere alla cabina della sezione ospedaliera.

Lo scrutatore annota, nel registro, maschile o femminile, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati (modello Os/EP), il numero della tessera elet-

torale di ciascun elettore che vota nel luogo di cura.

I compiti del seggio speciale o volante cessano non appena le schede votate dagli elettori ricoverati nei luoghi di cura sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nelle rispettive urne per l'elezione della Camera e del Senato, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori ricoverati che hanno votato nel luogo di cura e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

In particolare, nei verbali del seggio ordinario [modelli n. 11 (EP), per l'elezione della Camera e n. 18 (EP), per l'elezione del Senato], nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori a domicilio o presso luoghi di cura o di detenzione), si deve dare atto che i compiti del seggio speciale o volante si sono conclusi.

(Cfr. art. 53 T.U. n. 361/1957; art. 9 legge n. 136/1976)

CAPITOLO 19 VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

19.1. - Votazione dei detenuti.

I detenuti che non sono incorsi nella perdita della capacità elettorale hanno diritto di prendere parte alla votazione.

Essi, per votare, oltre alla tessera elettorale, devono esibire l'attestazione del sindaco del comune di residenza concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono reclusi.

(Cfr. art. 8 legge n. 136/1976)

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro nel quale vengono annotati i numeri delle tessere elettorali di coloro che hanno votato nel luogo di detenzione.

(Cfr. art. 13 D.P.R. n. 299/2000)

19.2. - Operazioni di votazione dei seggi speciali presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva

Come già detto, nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva il voto dei detenuti è raccolto da un seggio speciale, composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore.

Alle operazioni del seggio speciale possono chiedere di assistere i rappresentanti di lista designati presso il seggio speciale stesso.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il comune e la direzione del luogo di detenzione e può interessare anche più luoghi di detenzione.

Il seggio speciale deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori detenuti maggiorato del 10%. Tali schede sono contenute in apposita busta [Busta D/1 (EP), per l'elezione della Camera, e Busta D/3 (EP), per l'elezione del Senato];
- l'elenco dei detenuti ammessi al voto;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Le schede votate dagli elettori detenuti, debitamente ripiegate, dopo averne distaccato il tagliando antifrode, sono man mano inserite in un'altra busta [Busta D/2 (EP), per l'elezione della Camera, e Busta D/4 (EP), per l'elezione del Senato]. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nelle rispettive urne per l'elezione della Camera e del Senato.

Se al seggio speciale è stato assegnato più di un luogo di detenzione, le schede autenticate e quelle votate devono essere messe in buste separate per ogni luogo di detenzione.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione e le attestazioni, rilasciate dai sindaci dei comuni di residenza ai detenuti stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale e allegate al registro per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (paragrafo 18.1).

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di detenzione nella lista elettorale aggiunta [modelli n. 28 (EP)/m e n. 28 (EP)/f].

Se al seggio speciale è assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta, mentre per l'attestazione delle operazioni svolte devono essere compilati, in duplice copia, verbali distinti anche a seconda dell'elezione cui si riferiscono: modelli n. 17 (EP), per l'elezione della Camera e n. 24 (EP), per l'elezione del Senato.

Lo scrutatore annota, nel registro, maschile o femminile, per la raccolta del voto degli elettori detenuti (modello D/EP), il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di detenzione.

I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate dagli elettori detenuti sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nelle rispettive urne per l'elezione della Camera e del Senato, previo

riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato nel luogo di detenzione e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

In particolare, nei verbali del seggio ordinario [modelli n. 11 (EP), per l'elezione della Camera e n. 18 (EP), per l'elezione del Senato], nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori a domicilio o presso luoghi di cura o di detenzione) si deve dare atto che i compiti del seggio speciale si sono conclusi. (Cfr. artt. 8 e 9 legge n. 136/1976)

CAPITOLO 20 VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

20.1. - Elettori in particolari condizioni di infermità ammessi al voto presso il loro domicilio

Gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione" possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale di votare presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo, anche qualora tale dimora sia ubicata presso un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Alla domanda l'elettore deve avere allegato idoneo certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

Tale certificato, qualora sulla tessera elettorale dell'elettore non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, può anche attestare la necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto (paragrafo 16.7, lettera d). Solo in questo caso, il certificato medico deve essere acquisito e allegato al verbale del seggio volante per l'elezione della Camera (modello n. 14/EP-Voto domiciliare).

Agli elettori ammessi al voto domiciliare, i sindaci dei comuni di iscrizione elettorale rilasciano apposita attestazione. (Cfr. art. 1 D.L. n. 1/2006)

20.2. - Predisposizione degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare e consegna del materiale occorrente

Per le elezioni politiche, l'elettore, secondo dove abita, può votare nel territorio della propria sezione elettorale o nel territorio di altra sezione, dello stesso comune o di un altro comune.

I sindaci dei comuni, pertanto, formano un elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio, distinto per ogni sezione elettorale, come specificato nel paragrafo 8.2, n. 8.

In ogni elenco, vengono distinti gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile e per ogni elettore vengono indicati: nome e cognome; luogo e data di nascita; indirizzo dell'abitazione; eventuale recapito telefonico.

Gli elenchi recano altresì apposita annotazione ("Vota solo Camera") a fianco dei nominativi degli elettori che, non avendo ancora compiuto 25 anni, possono votare solo per la Camera dei deputati e non per il Senato della Repubblica.

Gli elenchi stessi, la mattina del sabato, giorno di insediamento del seggio, sono consegnati ai presidenti dei seggi che, a seconda dei casi, provvedono alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Insieme all'altro materiale elettorale, ai presidenti di seggio incaricati della raccolta del voto a domicilio deve essere consegnato anche un bollo di sezione in più (paragrafo 8.3, n. 3).

20.3. - Annotazioni nelle liste sezionali e autenticazione delle schede

Nella seduta di costituzione dei seggi, alle ore 16 dello stesso giorno di sabato, i presidenti provvedono a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;

b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;

c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) sono aggiunti in calce alle liste stesse.

Pertanto, dal numero di schede da autenticare, distintamente, per l'elezione della Camera e per l'elezione del Senato (paragrafo 13.3), si detrae il numero degli elettori votanti a domicilio in altra sezione (lettera b) e si aggiunge, invece, il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lettera c).

20.4. - Raccolta del voto domiciliare da parte del seggio volante o del seggio speciale

Come già detto, il voto a domicilio è raccolto da un seggio "volante", composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le rispettive funzioni sono assunte presso la sezione dal vicepresidente e da uno scrutatore scelto dal presidente stesso.

Il voto a domicilio di uno o più elettori può essere raccolto anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori medesimi.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono chiedere di assi-

stere i rappresentanti di lista designati presso il seggio speciale o presso la sezione nella cui circoscrizione opera il seggio volante.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente programmate con il comune.

Il seggio speciale o volante deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, maggiorato di una scorta adeguata. Tali schede sono contenute in apposita busta [Busta Voto domiciliare 1 (EP)], in distinte fascette, rispettivamente, per l'elezione della Camera e per l'elezione del Senato;
- l'elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, ecc.).

Le schede votate dagli elettori presso il loro domicilio, debitamente ripiegate, dopo averne distaccato il tagliando antifrode, sono man mano inserite in un'altra busta [Busta Voto domiciliare n. 2 (EP)], in distinte fascette, rispettivamente, per l'elezione della Camera e per l'elezione del Senato. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nelle rispettive urne per l'elezione della Camera e del Senato.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota del nome e cognome di ogni elettore che vota a domicilio negli appositi verbali [modelli n. 14 (EP) - Voto domiciliare, per l'elezione della Camera, e n. 21 (EP) - Voto domiciliare, per l'elezione del Senato].

In tali verbali, il presidente prende nota degli elettori che votano a domicilio con l'aiuto di un altro elettore, le cui generalità sono registrate nei medesimi verbali e sulla cui tessera è fatta apposita annotazione.

Sulla tessera dell'elettore, nell'apposito spazio, si deve certificare con il bollo di sezione e la data l'avvenuta espressione del voto.

Il numero della tessera dell'elettore e il comune che l'ha rilasciata sono annotati nei predetti verbali.

Le attestazioni rilasciate dai comuni di iscrizione elettorale agli elettori ammessi al voto domiciliare, di cui al paragrafo 20.1, possono essere trattenute dagli elettori medesimi.

Il presidente del seggio deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute dell'elettore.

Inoltre, il presidente, gli altri componenti del seggio e gli stessi rappresentanti di lista che hanno chiesto di presenziare alla raccolta del voto a domicilio devono garantire il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore, nel rispetto delle medesime esigenze connesse alle sue condizioni di salute.

I compiti del seggio speciale o volante cessano non appena le schede votate dagli elettori ammessi al voto domiciliare sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nelle rispettive urne per l'elezione della Camera e del Senato, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco e registrati a verbale che hanno effettivamente votato presso il loro domicilio.

In particolare, nei verbali del seggio ordinario [modelli n. 11 (EP), per l'elezione della Camera e n. 18 (EP), per l'elezione del Senato], nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori a domicilio o presso luoghi di cura o di detenzione), si deve dare atto che i compiti del seggio speciale o volante si sono esauriti.

20.5. - Altri adempimenti al rientro del seggio volante o speciale nella sezione di appartenenza

Dopo che i componenti del seggio volante o di quello speciale hanno fatto rientro, con le schede votate e l'altro materiale elettorale, nella sezione di appartenenza, il presidente del seggio ordinario deve curare i seguenti adempimenti:

- a) se l'elettore che ha votato a domicilio è iscritto nella lista sezionale:
 - uno scrutatore appone la sua firma accanto al nominativo nell'apposita colonna della lista sezionale;
- b) se l'elettore che ha votato a domicilio NON è iscritto nella lista sezionale:
 - uno scrutatore appone la sua firma accanto al nominativo aggiunto in calce alla lista sezionale.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, predisposti dai comuni e consegnati ai presidenti dei seggi volanti o speciali, sono allegati alle liste sezionali per essere poi inseriti nell'apposito plico [Busta n. 2 (EP)].

CAPITOLO 21 CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

21.1 - Operazioni di votazione fino alle ore 23 della domenica - Chiusura della votazione

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 23 della domenica. (Cfr. art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

Se a tale ora sono presenti nella sala del seggio o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno ancora votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui i loro nomi vengono annotati.

Se fuori dai locali del seggio si sono formate file di elettori in attesa di votare, il presidente può disporre che la Forza pubblica ne regoli l'ordinato afflusso, per garantirne il diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione.

21.2. - Sgombero del tavolo del seggio - Raccolta e custodia delle matite copiative

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente:

- chiude la fessura delle urne che contengono le schede votate e le cassette o scatole con le schede autenticate;
- sgombra il tavolo del seggio dalle carte e dagli oggetti non più necessari;
- raccoglie le matite copiative e ne controlla il loro numero;
- ripone in un unico plico [Busta n. 12 (EP)] tutte le carte, gli atti, i documenti e gli oggetti riguardanti la votazione e le matite copiative.

CAPITOLO 22 LE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO DA COMPIERE PRIMA DI INIZIARE LO SCRUTINIO

22.1. - Accertamento del numero dei votanti in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte

Il seggio deve determinare il numero complessivo di elettori che hanno votato e tale numero deve essere anche distinto in elettori di sesso maschile e di sesso femminile.

(Cfr. art. 67, primo comma, n. 2, T.U. n. 361/1957)

A tale scopo, il presidente accerta, distintamente, prima per l'elezione del Senato della Repubblica e poi per l'elezione della Camera dei deputati:

- 1) il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali che hanno votato. Nelle liste, accanto al nome di ciascuno dei predetti elettori, è stata apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori. Poiché si svolgono contemporaneamente più consultazioni (Camera, Senato ed eventuali altre), nelle liste medesime si è presa nota delle consultazioni per le quali l'elettore si è astenuto dal voto, non ritirando la relativa scheda, fermo restando che accanto al nome degli elettori che, non avendo ancora compiuto 25 anni, hanno potuto votare solo per la Camera e non per il Senato, si trova stampigliata la lettera "C";

(Cfr. art. 58, quarto comma, T.U. n. 361/1957; art. 23 D.lgs. n. 533/1993)

- 2) il numero degli elettori che hanno votato nella sezione presentando una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione che li dichiara elettori della circoscrizione oppure presentando un'attestazione del sindaco di ammissione al voto.⁹

(Cfr. art. 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957; art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967)

9 - Non devono essere compresi in questo numero gli elettori ammessi a votare con attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7 D.P.R. n. 299/2000) in quanto tali elettori sono già iscritti nella lista sezionale.

Il presidente, con riferimento agli altri elettori che hanno votato nella sezione pur NON essendo iscritti nelle liste della sezione stessa, accerta altresì:

- 3) il numero degli elettori non deambulanti;
(Cfr. art. 1, comma 4, legge n. 15/1991)
- 4) il numero dei componenti del seggio, dei rappresentanti di lista e degli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio;
- 5) il numero dei candidati proposti nel collegio plurinominale (o in un collegio uninominale del collegio plurinominale stesso) della Camera o del Senato o nel collegio uninominale della Valle d'Aosta;
(Cfr. art. 48 T.U. n. 361/1957; art. 13, commi 3 e 4, D.lgs. n. 533/1993)
- 6) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
(Cfr. art. 49 T.U. n. 361/1957)
- 7) il numero dei naviganti (marittimi e aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco;
(Cfr. art. 50 T.U. n. 361/1957)
- 8) il numero degli elettori ammessi e che hanno effettivamente votato a domicilio nell'ambito territoriale della sezione.
(Cfr. art. 1 decreto-legge n. 1/2006)

Degli elettori di cui al numero 2) si è presa nota nel verbale. Gli elettori di cui ai numeri 3), 4) e 5) sono stati iscritti in calce alla lista sezionale e di essi si è presa nota nel verbale. Gli elettori di cui ai numeri 6) e 7) sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta [modello n. 26 (EP)/m e n. 26 (EP)/f]. Gli elettori di cui al numero 8) sono stati pure iscritti in calce alla lista sezionale e di essi si è presa nota negli appositi verbali [modelli n. 14 (EP) - Voto domiciliare, per l'elezione della Camera, e n. 21 (EP) - Voto domiciliare, per l'elezione del Senato]. Tutti gli elettori, per essere calcolati come votanti per l'elezione del Senato, devono avere compiuto il 25° anno di età.

Nelle sezioni ospedaliere, presso le quali, inoltre, possono essere costituiti seggi speciali per la raccolta del voto al capezzale degli elettori impossibilitati a recarsi in cabina; nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; nelle sezioni alle quali sono assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva; nelle sezioni, infine, alle quali sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto, per l'accertamento del numero dei votanti devono essere calcolati anche gli elettori che hanno votato nel luogo di cura o di detenzione.

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista sezionale del seggio ospedaliero o nelle liste elettorali aggiunte dei seggi speciali o volanti.

(Cfr. art. 51 T.U. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge n. 136/1976)

Poiché si svolgono contemporaneamente più consultazioni (Camera, Senato ed eventuali altre), anche nelle liste elettorali aggiunte si è presa nota delle consultazioni per le quali l'elettore si è astenuto dal voto, non ritirando la relativa scheda (paragrafo 15.5, lettera e).

Nel numero dei votanti devono essere ricompresi:

- gli elettori che sono stati allontanati dalla cabina, riammessi o meno a votare dopo che hanno votato gli altri elettori (paragrafo 17.1);
- gli elettori che hanno riconsegnato la scheda senza il bollo della sezione o la firma dello scrutatore oppure senza il tagliando antifrode (paragrafo 17.2);
- gli elettori che non hanno restituito la scheda (paragrafo 17.3);
- gli elettori che non hanno votato nella cabina (paragrafo 17.4).

22.2. - Controllo del numero dei votanti in base al registro per l'annotazione del numero di tessera

Dopo avere accertato, con le modalità illustrate nel paragrafo precedente, il numero complessivo degli elettori che hanno votato, rispettivamente, per l'elezione del Senato e per l'elezione della Camera, dandone attestazione nel verbale del seggio, il presidente controlla che tale numero corrisponda a quello desumibile dalle annotazioni fatte nei registri (distinti tra elettori di sesso maschile e di sesso femminile) dove sono stati riportati i numeri delle tessere elettorali dei votanti, sommando cioè le annotazioni fatte nel registro utilizzato presso il seggio e le annotazioni fatte nei registri eventualmente utilizzati dai seggi speciali o volanti.

Dagli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina dei registri stessi occorre verificare e detrarre, per ogni consultazione (Senato, Camera e altre che eventualmente si svolgono contemporaneamente), il numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero di tessera, NON hanno votato per quella consultazione (paragrafo 15.5, lettera e).

In particolare, il numero complessivo di votanti deve corrispondere a:

- a) totale delle tessere elettorali il cui numero è stato annotato nei registri;
- b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera, hanno rifiutato tutte le schede (paragrafo 17.7, n. 1), oppure hanno votato solo per una o alcune delle consultazioni contestualmente in svolgimento;
- c) aumentato del numero delle seguenti categorie di elettori (in quanto privi della tessera o il cui numero di tessera è stato annotato diretta-

mente nel verbale del seggio):

- elettori che hanno votato esibendo una sentenza o un'attestazione del sindaco (paragrafo 16.1);
- elettori, iscritti o non iscritti nella lista sezionale, il cui voto è stato raccolto a domicilio nell'ambito della sezione (paragrafo 20.4).

22.3. - Formazione e spedizione del plico contenente le liste degli elettori della sezione e i registri per l'annotazione del numero di tessera

Dopo avere accertato il numero dei votanti, il seggio procede alla formazione del plico contenente le liste degli elettori della sezione utilizzate per le operazioni di votazione [Busta n. 2 (EP)].

Nel plico devono essere inserite:

- a) la lista degli elettori della sezione, distinta in maschi e femmine,
- b) le liste elettorali aggiunte [modelli n. 26 (EP)/m e 26 (EP)/f] dove si è preso nota dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori) che hanno votato nella sezione;
- c) le liste elettorali aggiunte [modelli n. 27 (EP)/m e 27 (EP)/f e modelli n. 28 (EP)/m e 28 (EP)/f] in cui sono stati iscritti gli elettori che hanno votato, rispettivamente, in luoghi di cura o in luoghi di detenzione;
- d) l'elenco, predisposto dal comune, con i nominativi degli elettori ammessi al voto domiciliare nell'ambito territoriale della sezione;
- e) i registri (maschile e femminile) per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti;
- f) i registri (maschili e femminili) eventualmente utilizzati per l'annotazione del numero di tessera degli elettori ricoverati in luoghi di cura (Mod. Os/EP) o reclusi in luoghi di detenzione (Mod. D/EP);
- g) le Buste n. 2/A e n. 2/B (EP) nelle quali sono stati conservati i tagliandi antifrode distaccati dalle schede di voto per l'elezione, rispettivamente, del Senato e della Camera.

Le liste elettorali di cui alle lettere a), b) e c) devono essere firmate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori.

Sul plico appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti di lista che ne fanno richiesta.

(Cfr. art. 67, primo comma, n. 2, T.U. n. 361/1957)

Il predetto plico [Busta n. 2 (EP)], infine, viene sigillato e, per il tramite del Comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente agli altri due plichi [Buste n. 3 (EP) e n.4 (EP)] contenenti, l'uno, le schede avanzate a chiusura della votazione per l'elezione della Camera e, l'altro, le schede avanzate a chiusura della votazione per l'elezione del Senato, verrà inviato al tribunale (o sezione distaccata del tribunale), che ne rilascerà ricevuta.

(Cfr. art. 7, primo comma, legge n. 136/1976)

22.4. - Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione del seggio

Per consentire le successive operazioni di riscontro di cui ai paragrafi 22.5 e 26.7, il presidente deve accertare il numero complessivo delle schede che, nel corso delle operazioni di votazione, distintamente prima per l'elezione del Senato e poi per l'elezione della Camera, sono state autenticate in aggiunta a quelle autenticate il sabato pomeriggio subito dopo la costituzione del seggio (paragrafo 13.3).

Tale numero è dato dalla somma di:

- 1) schede autenticate per gli elettori che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti (paragrafo 15.2, numeri da 1 a 9);
 - 2) schede autenticate per gli elettori che hanno votato in luoghi di cura o detenzione dei quali non si era tenuto conto il sabato pomeriggio;
 - 3) schede autenticate in sostituzione di quelle consegnate agli elettori prima allontanati dalle cabine e poi riammessi a votare (paragrafo 17.1);
 - 4) schede autenticate in sostituzione di quelle deteriorate (paragrafo 17.5).
- (Cfr. art. 67, primo comma, n. 3, T.U. n. 361/1957)

22.5. - Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione. Formazione e spedizione dei plichi contenenti le schede avanzate (autenticate e non autenticate)

Il seggio deve controllare, distintamente prima per l'elezione del Senato e poi per l'elezione della Camera, il numero delle schede di voto autenticate rimaste nelle apposite cassette o scatole in quanto non utilizzate per la votazione.

Tale numero deve corrispondere al numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli assegnati alla sezione medesima, perché ammessi a votare presso luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio, che non hanno votato. Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente di seggio deve indicarne i motivi nel verbale.

(Cfr. art. 67, primo comma, n. 3, T.U. n. 361/1957)

Dopo tale controllo, il seggio procede alla formazione dei seguenti plichi:

- a) Busta n. 3 (EP), contenente due distinti pacchetti, di cui uno con le schede autenticate non utilizzate per la votazione e l'altro con le schede non autenticate, per l'elezione del Senato della Repubblica;
- b) Busta n. 4 (EP), contenente due distinti pacchetti, di cui uno con le schede autenticate non utilizzate per la votazione e l'altro con le schede non autenticate, per l'elezione della Camera dei deputati.

I predetti plichi [Buste n. 3 e n. 4 (EP)], per il tramite del Comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente al plico di cui al paragrafo 22.3 contenente le liste sezionali e i registri per l'annotazione del nu-

mero di tessera [Busta n. 2 (EP)], vengono inviati al tribunale (o sezione distaccata del tribunale), che ne rilascia ricevuta.

(Cfr. art. 7, primo comma, legge n. 136/1976)

Le operazioni descritte nel presente capitolo devono essere effettuate nell'ordine indicato e del compimento di ciascuna di esse si deve fare menzione nel verbale.

(Cfr. art. 67, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

Nel caso di svolgimento contemporaneo di altre consultazioni oltre a quelle per la Camera e il Senato, le operazioni di accertamento del numero dei votanti (paragrafo 22.1) e le altre descritte nei paragrafi successivi devono essere svolte distintamente per ogni consultazione, prima di iniziare le operazioni di scrutinio.

PARTE QUARTA
OPERAZIONI DI SCRUTINIO

CAPITOLO 23
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

23.1. - Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori

Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio, dando precedenza all'elezione del Senato e proseguendo con l'elezione della Camera, il presidente:

- sorteggia il nome dello scrutatore, escludendo quello che svolge le funzioni di vicepresidente, che dovrà estrarre le schede, una alla volta, da ciascuna urna;
- assegna a un secondo scrutatore il compito di registrare, su uno dei due esemplari delle tabelle di scrutinio predisposte per ciascuna elezione, i voti, man mano risultanti dallo spoglio delle schede, contemporaneamente attribuiti a ogni candidato uninominale e alla lista o a una delle liste collegate, nonché i voti espressi al solo candidato uninominale e alla sola lista. In Valle d'Aosta, i voti sono attribuiti solo al candidato uninominale;
- assegna al segretario del seggio il compito di registrare i voti sull'altro esemplare delle tabelle di scrutinio;
- assegna al terzo scrutatore il compito di deporre le schede man mano scrutinate nella cassetta o scatola che precedentemente, per ciascuna elezione, conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Pertanto, se, in generale, per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre componenti del seggio, tra i quali il presidente o il vicepresidente, durante le operazioni di scrutinio dovrebbero essere presenti almeno cinque componenti, cioè il presidente o il vicepresidente, il segretario e almeno tre scrutatori.

(Cfr. artt. 66, secondo comma, e 68 T.U. n. 361/1957)

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista e gli elettori della sezione.

Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel paragrafo 9.3.

CAPITOLO 24
TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

24.1. - Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio, prima per l'elezione del Senato della Repubblica e poi per l'elezione della Camera dei deputati, devono avere inizio non appena completate le operazioni illustrate nei paragrafi da 22.1 a 22.5, devono svolgersi senza alcuna interruzione e devono essere ultimate entro le ore 14 del lunedì.

(Cfr. art. 73, primo comma, T.U. n. 361/1957)

24.2. - Sospensione delle operazioni di scrutinio non completate entro le ore 14 del lunedì

Se per cause di forza maggiore le operazioni di scrutinio non possono essere completate entro il predetto termine delle ore 14 del lunedì, il presidente le deve sospendere.

La sospensione può verificarsi durante lo scrutinio per l'elezione della Camera dei deputati o, prima ancora, durante lo scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica.

Le operazioni di scrutinio saranno completate, utilizzando le stesse tabelle di scrutinio usate dai seggi, dall'Ufficio regionale, per l'elezione del Senato, o dall'Ufficio circoscrizionale, per l'elezione della Camera. Per agevolare le operazioni di tali Uffici, si raccomanda di registrare con un segno più marcato o con matita colorata l'ultimo voto spogliato.

Prima di sospendere le operazioni del seggio, si deve provvedere ai seguenti adempimenti:

- il presidente deve chiudere l'urna contenente le schede non ancora spogliate e la cassetta o scatola nella quale sono state riposte le schede spogliate;
- sull'urna e sulla cassetta o scatola devono essere apposti cartelli sui quali indicare la circoscrizione elettorale e il collegio plurinominale e uninominale della Camera o del Senato, il Comune, il numero della sezione elettorale e le scritte: «Schede non spogliate» e «Schede già spogliate»;
- il presidente deve raccogliere in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni sospese;
- su tale plico devono essere trascritte le stesse indicazioni apposte sull'urna e sulla cassetta o scatola (circoscrizione elettorale e collegio plurinominale e/o uninominale della Camera o del Senato, Comune,

numero della sezione elettorale e scritte: «Schede non spogliate» e «Schede già spogliate») e devono essere apposti altresì il bollo della sezione, la firma del presidente e di almeno due scrutatori, la firma dei rappresentanti di lista che lo richiedono;

- il presidente, infine, prima di chiudere i due verbali, in duplice esemplare, per l'elezione, rispettivamente, del Senato e della Camera, vi attesta i risultati delle operazioni di scrutinio fino a quel momento svolte.

Al termine delle operazioni del seggio, il presidente o, su sua delega scritta, uno scrutatore recapita al sindaco del Comune un esemplare di ciascuno dei due verbali per l'elezione del Senato e della Camera, le urne, le cassette o scatole e i plichi relativi a ciascuna elezione. Il sindaco provvederà al sollecito inoltro di tale materiale elettorale alla cancelleria del tribunale (o sezione distaccata del tribunale) nella cui circoscrizione ha sede la sezione, per la successiva consegna, rispettivamente, all'Ufficio regionale per l'elezione del Senato o all'Ufficio circoscrizionale per l'elezione della Camera.

(Cfr. art. 73 T.U. n. 361/1957; art. 7 legge n. 136/1976)

CAPITOLO 25 SISTEMA ELETTORALE E SALVAGUARDIA DELLA VALIDITA' DEL VOTO

25.1. - Cenni sul sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica

Le operazioni di calcolo per l'assegnazione dei seggi ai candidati uninominali e alle liste e le operazioni di proclamazione degli eletti sono di competenza degli uffici regionali. I seggi, pertanto, raccolgono e registrano gli elementi che servono per le predette operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti, cioè i voti ai candidati uninominali e alla lista o a una delle liste collegate nonché i voti espressi solo per il candidato uninominale collegato a più liste, nel qual caso tali voti saranno ripartiti dall'ufficio regionale tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio. In Valle d'Aosta, i seggi raccolgono e registrano solo i voti ai candidati uninominali.

Principio fondamentale per l'elezione del Senato è che una scheda valida rappresenta un voto valido a un candidato uninominale.

Di conseguenza, il numero totale dei voti validi ai candidati uninominali, in ogni sezione, deve sempre corrispondere al numero totale delle schede valide.

Per le modalità di espressione, per l'elezione del Senato, dei voti ai candidati uninominali e alle liste (o, in Valle d'Aosta, dei soli voti ai candidati uninominali), si veda al paragrafo 15.1.

25.2. - Cenni sul sistema elettorale per l'elezione della Camera dei deputati

Le operazioni di calcolo per l'assegnazione dei seggi ai candidati uninominali e alle liste e le operazioni di proclamazione degli eletti sono di competenza degli uffici circoscrizionali. I seggi, pertanto, raccolgono e registrano gli elementi che servono per le predette operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti, cioè i voti ai candidati uninominali e alla lista o a una delle liste collegate nonché i voti espressi solo per il candidato uninominale collegato a più liste, nel qual caso tali voti saranno ripartiti dall'ufficio circoscrizionale tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio. In Valle d'Aosta, i seggi raccolgono e registrano solo i voti ai candidati uninominali.

Principio fondamentale per l'elezione della Camera è che una scheda valida rappresenta un voto valido a un candidato uninominale.

Di conseguenza, il numero totale dei voti validi ai candidati uninominali, in ogni sezione, deve sempre corrispondere al numero totale delle schede valide.

Per le modalità di espressione, per l'elezione della Camera, dei voti ai candidati uninominali e alle liste (o, in Valle d'Aosta, dei soli voti ai candidati uninominali), si veda al paragrafo 15.1.

25.3. - Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. "favor voti").

Ciò significa che la validità dei voti ai candidati uninominali o alle liste collegate espressi nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritture o segni chiaramente riconoscibili tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto (c.d. identificabilità del voto).

(Cfr. artt. 69 e 70 T.U. n. 361/1957)

La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto.¹⁰

Pertanto, non devono invalidare il voto:

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;

10 - Consiglio di Stato, Sez. V, n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997; n. 3861 del 10 luglio 2000; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 12 aprile 2001.

- le incertezze grafiche o l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

Ad esempio, potrebbe verificarsi che l'elettore tracci un unico segno di voto toccando però più contrassegni di lista o più rettangoli contenenti il contrassegno di distinte liste. Tale voto, nell'ottica di salvaguardarne la validità, si deve intendere riferito e attribuibile alla lista sul cui contrassegno insiste la parte prevalente del segno stesso.

(Cfr. art. 69 T.U. n. 361/1957)

Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione.¹¹

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, e non i segni tipografici o di altro genere

Deve considerarsi, tuttavia che le particolari caratteristiche del voto congiunto previsto dalla legge 165/2017 comportano la necessità di assegnare comunque il voto espresso per il candidato uninominale alla/e lista/e collegata/e e viceversa; ciò, pertanto, rende impossibile poter considerare le stesse schede parzialmente valide e parzialmente nulle (o parzialmente valide e parzialmente contestate e provvisoriamente non attribuite). La scheda deve in ogni caso considerarsi nulla per mancanza di univocità del voto qualora siano votati più candidati uninominali o più liste.

Inoltre, poiché si svolgono contemporaneamente più consultazioni (Camera e Senato ed eventuali altre) e, quindi, vengono consegnate all'elettore più schede di voto, può succedere che, malgrado le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede vengano sovrapposte dall'elettore l'una sull'altra, con l'effetto che il segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella sottostante: quest'ultima scheda, tuttavia, se la volontà dell'elettore è univoca e la scheda stessa non è da dichiarare nulla per altri motivi, deve essere ritenuta valida.

11 - Per utile orientamento dei presidenti di seggio, si riportano alcune massime di giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi soprattutto in tema di elezioni comunali. Ad esempio, non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento:

segue

- mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004; n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001; n. 5609 del 18-10-2000);
- il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);
- il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato, per errore o per resipiscenza; tale voto va, quindi, ritenuto valido, purché nel caso concreto sia univoca la volontà dell'elettore stesso di recedere dalla precedente espressione di voto (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001).

Inoltre:

- non ha valore di segno di riconoscimento, che possa invalidare la scheda, il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947; Sez. V, n. 862 del 27-12-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);
- è valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V, n. 305 del 2-4-1954; Sez. V, n. 539 del 22-5-1954; Sez. V, n. 157 del 1-7-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);
- non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V, n. 289 del 30-4-1960);
- è valida la scheda recante due segni grafici, di cui uno più deciso, in prossimità del simbolo della lista, perché, pur trattandosi di segni grafici certamente inusuali, tale circostanza non è sufficiente a rivelare che siano stati apposti per consentire il riconoscimento dell'elettore. Non è irragionevole ritenere, nella specie, che si tratti di segni riferibili a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore, la cui mano ha fatto toccare per due volte con la matita in punti non distanti la scheda elettorale (Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665).

Costituiscono invece segni di riconoscimento idonei ad invalidare il voto le manifestazioni aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato; ad esempio:

- è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947);
- il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del 18-3-1985);

Peraltro, in occasione di elezioni regionali, in sede di decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale su contestazioni avverso le operazioni di scrutinio degli uffici elettorali di sezione, sono state ritenute valide le schede e sono stati pertanto assegnati i relativi voti espressi nei casi in cui a fianco del contrassegno della lista votata sia stata apposta l'indicazione del nome del leader del medesimo partito o movimento, in quanto la scelta della lista risultava univoca e la predetta dicitura si è ritenuto che non costituisse segno di riconoscimento (Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma, decisione del 28 marzo 2013).

Infine, in tema di univocità o meno del voto espresso, lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto che:

- è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni (Sez. V, n. 539 del 22-4-1954).

CAPITOLO 26 LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

26.1. - Inizio dello scrutinio

Il seggio, come già detto, deve effettuare, completare e verbalizzare prima le operazioni di scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica e poi le operazioni di scrutinio per l'elezione della Camera.

Durante lo scrutinio per l'elezione del Senato, gli atti e le carte per l'elezione della Camera (verbali delle operazioni del seggio, tabelle di scrutinio, certificazioni mediche da allegare al verbale, ecc.) sono conservati in apposito plico [(Busta n. 6 (EP))].

Il presidente, iniziando pertanto dalle elezioni del Senato, senza aprire subito la relativa urna, deve anzitutto agitarla, affinché le schede votate contenute al suo interno possano mescolarsi.

Dopo di che, ricolloca nuovamente l'urna sul tavolo, la apre e dà inizio alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate per il Senato.

Ultimate e verbalizzate tali operazioni, procede nello stesso modo per l'elezione della Camera.

Se durante lo spoglio delle schede per l'elezione del Senato si rinviene nell'urna, perché erroneamente introdottavi, qualche scheda per l'elezione della Camera, si provvede immediatamente a inserire tale scheda nell'urna per l'elezione della Camera. La fessura dell'urna per l'elezione della Camera viene pertanto riaperta ma subito dopo deve essere nuovamente sigillata.

Se al termine dello spoglio delle schede per l'elezione del Senato, dopo aver verificato che nell'urna non c'è più alcuna scheda da estrarre, il numero delle schede spogliate non corrisponde, nel senso che è inferiore al numero delle schede che risultano votate, è opportuno che il presidente faccia aprire l'urna delle schede votate per la Camera per accertare che non vi sia stata introdotta erroneamente qualche scheda per l'elezione del Senato.

26.2. - Spoglio e registrazione dei voti

Il seggio procede alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate avvalendosi dei due distinti esemplari delle tabelle di scrutinio, di cui uno con frontespizio di colore rosso e l'altro con frontespizio di colore nero, rispettivamente, per l'elezione del Senato [Modello n. 30 (EP)] e poi per l'elezione della Camera [Modello n. 29 (EP)].

Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti:

- a) un primo scrutatore designato con sorteggio estrae dall'urna una scheda alla volta, la apre e la consegna aperta al presidente;
- b) il presidente pronuncia ad alta voce prima il nome e cognome del candidato votato nel collegio uninominale e poi la denominazione

della lista votata tra quelle collegate al candidato; se è stata votata solo la lista, il voto è attribuito anche al candidato collegato; se è stato votato solo il candidato e se il candidato è collegato solo ad una lista, il voto è attribuito anche alla lista; se il candidato votato, invece, è collegato a più liste, il voto NON può essere attribuito dal seggio a nessuna lista perchè verrà attribuito successivamente dall'ufficio centrale circoscrizionale per la Camera e dall'ufficio regionale per il Senato in proporzione ai voti ottenuti nel collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate.

In Valle d'Aosta, il presidente pronuncia ad alta voce solo il nome e cognome del candidato votato nel collegio uninominale;

- c) il presidente passa quindi la scheda spogliata a un secondo scrutatore;
- d) il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascun candidato uninominale e da ciascuna lista collegata nonché il numero progressivo dei voti attribuiti solo al candidato stesso nel caso in cui nessuna di tali liste sia stata votata, e, in fine, i voti alla sola lista. In Valle d'Aosta si prende nota solo del numero progressivo dei voti riportati da ciascun candidato uninominale;
- e) contemporaneamente, anche il segretario del seggio pronuncia ad alta voce prima il nome e cognome del candidato votato nel collegio uninominale e poi la denominazione della lista collegata eventualmente votata e prende nota, nell'altro esemplare delle tabelle di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascun candidato uninominale e da ciascuna lista collegata (o, in Valle d'Aosta, da ciascun candidato uninominale);
- f) un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella cassetta o scatola.

Pertanto, non è consentito estrarre contemporaneamente dall'urna più schede e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame.

Si richiama l'attenzione dei presidenti di seggio sulle illustrate operazioni di spoglio e registrazione dei voti e sull'ordine di svolgimento delle operazioni stesse.

La violazione delle relative prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi.

(Cfr. artt. 4, comma 2, 58, commi 2 e 3, 59-bis, commi 1, 2 e 3, 68, 92, secondo comma, e 104, terzo comma, T.U. n. 361/1957; art. 14 D.lgs. n. 533/1993).

26.3. - Schede nulle e schede bianche

1) Schede nulle

Si ha la nullità della scheda nei seguenti casi:

- a) quando la scheda – sebbene votata univocamente per un determinato candidato uninominale e/o per una determinata lista oppure non contenente alcuna espressione di voto – presenta, però, scritte o segni chiaramente riconoscibili tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto;
- b) quando la scheda - sebbene votata univocamente per un determinato candidato uninominale e/o per una determinata lista oppure non contenente alcuna espressione di voto - non porta, però, il bollo della sezione o la firma dello scrutatore oppure non è conforme al modello previsto dalla legge (tabelle A e B allegate al D.lgs. n.533/1993, per l'elezione del Senato; tabelle A-bis e A-ter allegate al T.U. n. 361/1957, per l'elezione della Camera; tabelle F e G allegate alla legge n. 70/1980, per l'elezione sia del Senato che della Camera in Valle d'Aosta);
- c) quando la volontà dell'elettore si manifesta in modo non univoco e, in particolare:
 - se l'elettore traccia segni di voto sul nominativo di più di un candidato uninominale o sul contrassegno di più liste anche se collegate tra loro;
 - se l'elettore traccia segni di voto sul nominativo di un candidato uninominale e sul contrassegno di una lista non collegata a quel candidato;
 - se l'elettore, per l'elezione nel collegio uninominale della Valle d'Aosta, traccia segni di voto sul nominativo di un candidato nel collegio e sul contrassegno di altro candidato nel collegio stesso.

La volontà dell'elettore non è univoca e non vi è possibilità di identificare la lista o il candidato prescelti anche quando, ad esempio, l'elettore traccia un unico segno trasversale che insiste, all'incirca in pari misura, su più rettangoli contenenti i nominativi di candidati uninominali o di contrassegni di lista.

(Cfr. artt. 45, commi terzo e quarto, 58, 59-bis e 70 T.U. n. 361/1957; art. 14 D.lgs. n. 533/1993)

2) Schede bianche

Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura (c.d. scheda bianca), il presidente deve subito apporre il bollo della sezione “sul retro” della scheda stessa. Per fugare ogni incertezza sulla collocazione di tale bollo – in quanto la legge, di norma, definisce i due lati

della scheda di voto come “parte interna “ o “parte esterna” – e per dare maggiore visibilità al segno attestante che la scheda è “bianca”, si suggerisce di apporre il bollo della sezione sia sulla parte esterna della scheda (in aggiunta al bollo con il quale la scheda è stata autenticata), sia sulla parte interna, in uno spazio non utilizzato per la stampa dei contrassegni.

Le schede bianche devono essere altresì “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che anche tali firme o sigle vengano apposte sia sulla parte esterna che sulla parte interna della scheda.

Nei verbali del seggio il presidente deve far prendere nota del numero sia delle schede bianche, sia delle schede dichiarate nulle.

Anche nei due esemplari delle tabelle di scrutinio per l’elezione, rispettivamente, del Senato e della Camera, negli appositi riquadri, il segretario e lo scrutatore devono registrare il numero sia delle schede bianche, sia delle schede dichiarate nulle.

Oltre alle schede bianche, anche le schede dichiarate nulle devono essere immediatamente “vidimate”, cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte solo sulla parte esterna della scheda.

Le schede bianche e le schede dichiarate nulle, man mano accantonate e raccolte in distinte fascette, al termine dello scrutinio devono essere inserite nella Busta n. 7/C (EP), per l’elezione del Senato, e nella Busta n. 9/C (EP), per l’elezione della Camera, per essere poi allegate ai rispettivi verbali. (Cfr. artt. 68, comma 3-bis, 69, 70 e 71, comma terzo, T.U. n. 361/1957)

26.4. - Riepilogo del numero delle schede annullate durante le operazioni di voto e di quelle dichiarate nulle nel corso dello scrutinio

Per le successive operazioni di riscontro (paragrafo 26.7) e per il completamento dei verbali del seggio, prima di quelli relativi all’elezione del Senato e poi di quelli relativi all’elezione della Camera, il presidente riepiloga il numero complessivo delle schede che, distintamente per ciascuna elezione, sono state annullate durante le operazioni di voto e quelle che sono state dichiarate nulle nel corso delle operazioni di scrutinio.

Il numero complessivo delle schede annullate durante le operazioni di voto (totale A) è dato dalla seguente somma:

- 1) numero delle schede consegnate agli elettori allontanati dalla cabina e NON riammessi a votare (paragrafo 17.1);
- 2) numero delle schede riconsegnate senza il bollo della sezione o la firma dello scrutatore o il tagliando antifrode (paragrafo 17.2);

- 3) numero delle schede consegnate a elettori che non le hanno restituite (paragrafo 17.3);
- 4) numero di schede annullate perché l'elettore non ha votato nella cabina (paragrafo 17.4).

Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio (totale B) è dato dalla seguente somma:

- 1) numero di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- 2) numero di schede nulle, perché la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (ad es. perché è stata votata più di una lista o più di un candidato uninominale);
- 3) numero di schede non conformi alla legge o non recanti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore.

Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio (totale B) deve corrispondere a quello risultante nell'apposito riquadro delle tabelle di scrutinio.

Il numero complessivo delle schede nulle, da riportare nell'apposito paragrafo del verbale, sarà pertanto dato dalla somma di A più B.

26.5. - Voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda o di qualche voto a candidati uninominali e liste.

Il presidente del seggio decide sull'assegnazione o meno dei voti contestati sentiti gli scrutatori. Il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante (paragrafo 4.3).

Il principio fondamentale, come già detto (paragrafi 25.3 e 26.3), è quello di salvaguardare la validità del voto ogni qual volta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore. Deve ribadirsi, tuttavia che una stessa scheda non può considerarsi parzialmente valida e, al contempo, parzialmente contestata e provvisoriamente non assegnata.

Nel verbale deve essere indicato il numero complessivo delle schede che, distintamente per l'elezione del Senato e della Camera, contengono voti a candidati uninominali e liste contestati e non assegnati.

Inoltre, per ogni scheda contestata, sia nel caso che venga assegnata sia nel caso che non venga assegnata, devono essere indicati:

- il candidato uninominale o la lista il cui voto viene contestato;
- il motivo della contestazione;
- la decisione presa dal presidente.

I voti contestati e provvisoriamente non assegnati dal presidente di seggio sono ripresi in esame dall'Ufficio regionale, per l'elezione del Senato, o dall'Ufficio circoscrizionale, per l'elezione della Camera, che decide sull'assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede corrispondenti ai voti contestati devono essere immediatamente "vidimate", cioè firmate o siglate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte sulla parte esterna della scheda.

Le schede contestate, man mano accantonate e raggruppate per ogni candidato uninominale e lista e anche a seconda dei motivi di contestazione da descrivere dettagliatamente, al termine dello scrutinio devono essere inserite, rispettivamente:

- quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella Busta n. 7/A (EP), per l'elezione del Senato, e nella Busta n. 9/A (EP), per l'elezione della Camera;
- quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, nella Busta n. 7/B (EP), per l'elezione del Senato, e nella Busta n. 9/B (EP), per l'elezione della Camera.

(Cfr. artt. 69 e 71 T.U. n. 361/1957)

26.6. - Operazioni di controllo dello spoglio

Dopo avere terminato lo scrutinio per ciascuna elezione (Senato e Camera), il presidente:

- a) toglie dalla cassetta o scatola tutte le schede spogliate, contenenti voti validi ai candidati uninominali;
- b) conta le schede contenenti voti validi ai candidati uninominali, ivi comprese le schede contenenti voti ai candidati stessi contestati e provvisoriamente assegnati;
- c) conta le schede contenenti voti ai candidati uninominali contestati e provvisoriamente NON assegnati;
- d) conta le schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio;
- e) conta le schede bianche;
- f) verifica se il totale delle schede di cui alle lettere b), c), d), e) corrisponde al totale risultante dalle tabelle di scrutinio.

(Cfr. art. 68, comma 7, primo periodo, T.U. n. 361/1957)

26.7. - Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congruità delle cifre da riportare nel verbale

Prima di compilare per ciascuna elezione (Senato e Camera) i verbali del seggio, il presidente deve riscontrare personalmente la corrispondenza delle cifre da segnare nelle varie colonne dei verbali stessi concernenti il numero degli elettori iscritti o assegnati alla sezione, il numero dei votanti, il numero dei voti validi, il numero delle schede nulle, il numero delle schede bianche e il numero delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati.

(Cfr. art. 68, comma 7, secondo periodo, T.U. n. 361/1957)

- A) Il numero complessivo degli elettori assegnati alla sezione (paragrafo 13.3), diverso tra Senato e Camera in quanto per il Senato occorre

- avere compiuto 25 anni di età, si ricava dalla somma di:
- 1) numero degli elettori iscritti nella sezione;
 - 2) numero degli elettori ricoverati in luoghi di cura e reclusi in luoghi di detenzione assegnati alla sezione;
 - 3) numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma ammessi al voto domiciliare nella sezione;
- detratto il:
- 4) numero degli elettori della sezione ammessi al voto domiciliare presso un'altra sezione.
- B) Il numero complessivo delle schede autenticate prima o nel corso della votazione si ricava dalla somma di:
- 1) numero degli elettori di cui alla lettera A (paragrafo 13.3);
 - 2) numero delle schede autenticate durante la votazione (paragrafo 22.4).
- C) Il numero complessivo dei votanti nella sezione si ricava dalle operazioni di accertamento e controllo di cui ai paragrafi 22.1 e 22.2.
- D) Il numero complessivo delle schede autenticate NON utilizzate per la votazione si ricava dalle operazioni di controllo di cui al paragrafo 22.5.
- E) Il numero complessivo delle schede nulle si ricava dalla somma di:
- 1) schede annullate durante le operazioni di voto (paragrafo 26.4, totale A);
 - 2) schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio (paragrafo 26.4, totale B).
- F) Il numero complessivo delle schede scrutinate, da registrare nell'apposito riepilogo dei verbali del seggio, si ricava dalla somma di:
- 1) schede spogliate contenenti voti validi ai candidati uninominali, compreso quelli contestati e provvisoriamente assegnati;
 - 2) schede bianche;
 - 3) schede nulle (paragrafo 26.4, totale A + totale B);
 - 4) schede contenenti voti contestati e provvisoriamente NON assegnati.

Il numero complessivo di cui alla lettera C) deve coincidere con quello di cui alla lettera F).

26.8. - Risultato dello scrutinio: dichiarazione e certificazione nel verbale

Dopo avere terminato per ciascuna elezione (Senato e Camera) le operazioni di controllo e riscontro illustrate nei paragrafi 26.6 e 26.7, il presidente:

- dichiara, per ciascuna elezione (Senato e Camera), il risultato dello scrutinio, dandone pubblica lettura nella sala del seggio elettorale;
- attesta e certifica il risultato dello scrutinio nei rispettivi verbali per il Senato e per la Camera;

- fa firmare in ciascun foglio e sottoscrivere da tutti i componenti dell'ufficio e dai rappresentanti di lista presenti i verbali del seggio, rispettivamente, per l'elezione del Senato (modello n. 18/EP), e per l'elezione della Camera (modello n. 11/EP).

(Cfr. artt. 68, commi 7 e 8, 74, primo comma, e 75, primo comma, T.U. n. 361/1957)

26.9. - Invio dell'estratto del verbale del seggio con i risultati della votazione e dello scrutinio

Il presidente compila altresì un estratto del verbale del seggio concernente il risultato della votazione e dello scrutinio, rispettivamente, per l'elezione del Senato (modello n. 19/EP), e per l'elezione della Camera (modello n. 12/EP); inserisce entrambi gli estratti del verbale nella Busta n. 11 (EP); al termine di tutte le operazioni del seggio, rimette tale Busta con gli estratti del verbale al Sindaco del comune, per il successivo inoltro alla Prefettura.

26.10. - Chiusura dei verbali del seggio. - Formazione e chiusura dei plichi contenenti i verbali e gli atti dello scrutinio.

- A) Per l'elezione del Senato della Repubblica, il presidente, dopo avere terminato le operazioni di spoglio delle schede, scrutinio dei voti, controllo e riscontro delle cifre da riportare nel verbale, dichiarazione e certificazione dei risultati da riportare nel verbale del seggio e nell'estratto del verbale - e prima di iniziare le operazioni di spoglio e scrutinio per l'elezione della Camera - procede alla formazione, al confezionamento e alla chiusura dei plichi contenenti verbali e atti dello scrutinio per il Senato.

Le operazioni da compiere sono le seguenti:

- a) le schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio relative (frontespizio stampato in nero) vanno chiuse nella Busta n. 6 (EP).

Sulla busta vanno apposti: l'indicazione della sezione; il sigillo con il bollo della sezione; le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti di lista (o dei candidati uninominali in Valle d'Aosta) che ne facciano richiesta.

Nella stessa busta va incluso anche un estratto del verbale relativo alla formazione di tale plico.

La Busta n. 6 (EP) deve essere recapitata, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al sindaco del comune, il quale la inoltrerà successivamente al tribunale (o sezione distaccata del tribunale);

(Cfr. art. 75, quinto comma, T.U. n. 361/1957; art. 7, ultimo comma, legge n. 136/1976)

- b) le schede con voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative vanno chiuse nella Busta n. 7/A (EP);
 - c) le schede con voti contestati e provvisoriamente NON assegnati e le carte relative vanno chiuse nella Busta n. 7/B (EP);
 - d) le schede bianche e le schede dichiarate nulle vanno chiuse nella Busta n. 7/C (EP);
 - e) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore o senza il tagliando antifrode, le schede ritirate a elettori allontanati dalla cabina o che non hanno votato nella cabina vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 7/D (EP);
 - f) le Buste n. 7/A, 7/B, 7/C e 7/D (EP) vanno riunite e, con un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati, una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative a proteste e reclami in ordine alle operazioni del seggio per l'elezione del Senato, vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 7 (EP). Su tale busta vanno apposti: l'indicazione della sezione; il sigillo con il bollo della sezione; le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti di lista (o dei candidati uninominali in Valle d'Aosta) che ne facciano richiesta.
La Busta n. 7 (EP) deve essere recapitata, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al sindaco del comune, il quale la inoltrerà sollecitamente al tribunale nella cui circoscrizione si trova la sezione, per la consegna all'Ufficio regionale;
 - g) l'altro esemplare del verbale per l'elezione del Senato va chiuso nella Busta n. 10 (EP), insieme al verbale per l'elezione della Camera, e, al termine delle operazioni del seggio, va depositato nella segreteria del comune.
- B) Per l'elezione della Camera dei deputati, il presidente, dopo avere terminato le operazioni di spoglio delle schede, scrutinio dei voti, controllo e riscontro delle cifre da riportare nel verbale, dichiarazione e certificazione dei risultati da riportare nel verbale del seggio e nell'estratto del verbale, procede alla formazione, al confezionamento e alla chiusura dei plichi contenenti verbali e atti di tale scrutinio.

Le operazioni da compiere sono le seguenti:

- a) le schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio relative (fron-

tespizio stampato in nero) vanno chiuse nella Busta n. 8 (EP).

Sulla busta vanno apposti: l'indicazione della sezione; il sigillo con il bollo della sezione; le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti di lista (o dei candidati uninominali in Valle d'Aosta) che ne facciano richiesta.

Nella stessa busta va incluso anche un estratto del verbale relativo alla formazione di tale plico.

La Busta n. 8 (EP) deve essere recapitata, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al sindaco del comune, il quale la inoltrerà successivamente al tribunale (o sezione distaccata del tribunale); (Cfr. art. 75, quinto comma, T.U. n. 361/1957; art. 7, ultimo comma, legge n. 136/1976)

- b) le schede con voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative vanno chiuse nella Busta n. 9/A (EP);
- c) le schede con voti contestati e provvisoriamente NON assegnati e le carte relative vanno chiuse nella Busta n. 9/B (EP);
- d) le schede bianche e le schede nulle vanno chiuse nella Busta n. 9/C (EP);
- e) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore o senza il tagliando antifrode, le schede ritirate a elettori allontanati dalla cabina o che non hanno votato nella cabina vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 9/D (EP);
- f) le Buste n. 9/A, 9/B, 9/C e 9/D (EP) vanno riunite e, con un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati, una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative a proteste e reclami in ordine alle operazioni del seggio per l'elezione della Camera, vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 9 (EP).

Su tale busta vanno apposti: l'indicazione della sezione; il sigillo con il bollo della sezione; le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti di lista (o dei candidati uninominali in Valle d'Aosta) che ne facciano richiesta.

La Busta n. 9 (EP) deve essere recapitata, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al sindaco del comune, il quale la inoltrerà sollecitamente al tribunale nella cui circoscrizione si trova la sezione, per la consegna all'Ufficio circoscrizionale;

- g) l'altro esemplare del verbale per l'elezione della Camera va chiuso nella Busta n. 10 (EP), insieme al verbale per l'elezione del Senato, e, al termine delle operazioni del seggio, va depositato nella segreteria del comune.
- C) Al termine di tutte le operazioni di scrutinio, confezionamento e chiusura dei plichi, sia per l'elezione del Senato che per quella della Camera, il presidente del seggio elettorale provvede al recapito dei plichi, congiuntamente per le due elezioni, al sindaco del comune, per il successivo inoltro agli uffici competenti.

CAPITOLO 27 RICONSEGNA DEL MATERIALE ELETTORALE

27.1. - Persone incaricate di ritirare il materiale elettorale

Il presidente del seggio deve infine curare la riconsegna del materiale elettorale al rappresentante del comune o della forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione.

Qualora presso il seggio si svolgano anche elezioni regionali o amministrative, il presidente rinvia le operazioni del seggio alle ore 14 del lunedì, ora in cui avrà inizio lo scrutinio per le elezioni regionali o amministrative. (Cfr. art 2, primo comma, lett. c, decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240; art. 1, comma 399, legge n. 147/2013)

27.2. - Confezione del plico con il materiale da restituire.

A cura del presidente e del segretario del seggio devono essere riposti nella Busta n. 12 (EP):

- il contenitore con il bollo della sezione (togliendo la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostatore, per evitare che l'inchiostro si versi);
- l'eventuale secondo bollo consegnato al seggio nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione o abitino elettori ammessi al voto domiciliare;
- le matite copiative rimaste;
- la bobina con i bollini adesivi con codice alfanumerico da applicare sulle schede di voto (tagliando antifrode) che sono avanzati;
- le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati;
- una copia del verbale di riconsegna al comune del materiale del seggio [modello n. 25 (EP)/16].

La Busta n. 12 (EP), sulla quale appongono la firma il presidente e il segretario, viene chiusa alla presenza del rappresentante del comune o, in sua assenza, del rappresentante della forza pubblica più elevato in servi-

zio presso la sezione e consegnata al rappresentante stesso che la porterà alla segreteria del comune.

RIEPILOGO PLICHI DA CONFEZIONARE

109

PLICHI DA CONFEZIONARE IL SABATO SERA DOPO
L'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTO

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 1 (EP)	1) Timbro della sezione 2) Matite copiative 3) Atti, stampati e oggetti di cancelleria occorreni per le operazioni del seggio elettorale	Ufficio elettorale di sezione

PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI
ACCERTAMENTO DEGLI ELETTORI E DEI VOTANTI PRIMA DI INIZIARE
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 2 (EP)	1) Lista (distinta in maschile e femminile) degli elettori della sezione 2) Liste elettorali aggiunte (maschili e femminili) dei militari e dei naviganti (marittimi e aviatori) che hanno votato nella sezione (modelli n. 26 EP/m e 26 EP/f) 3) Liste elettorali aggiunte (maschili e femminili) in cui sono stati iscritti gli elettori che hanno votato in luoghi di cura o in luoghi di detenzione (modelli n. 27 EP/m e 27 EP/f, n. 28 EP/m e 28 EP/f) 4) Elenco, predisposto dal comune, con i nominativi degli elettori ammessi al voto domiciliare nell'ambito della sezione 5) Registro (maschile e femminile) per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti 6) Registri (maschili e femminili) per l'annotazione del numero di tessera degli elettori che hanno votato in luoghi di cura o di detenzione (modelli Os/EP e D/EP) 7) Buste n. 2/A e n. 2/B (EP)	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune

RIPIUGO Plichi DA CONFEZIONARE

111

BUSTA n. 2/A (EP)	Tagliandi antifrode distaccati dalle schede di voto per l'elezione del Senato della Repubblica	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune
BUSTA n. 2/B (EP)	Tagliandi antifrode distaccati dalle schede di voto per l'elezione della Camera dei deputati	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune
BUSTA n. 3 (EP)	1) Schede autenticate non utilizzate per la votazione per l'elezione del Senato della Repubblica 2) Schede avanzate non autenticate per l'elezione del Senato della Repubblica	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune
BUSTA n. 4 (EP)	1) Schede autenticate non utilizzate per la votazione per l'elezione della Camera dei deputati 2) Schede avanzate non autenticate per l'elezione della Camera dei deputati	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune
BUSTA n. 5 (EP)	Atti relativi all'elezione della Camera dei deputati (verbale delle operazioni del seggio, verbali delle operazioni dei seggi speciali e volanti, tabelle di scrutinio, certificazioni mediche da allegare al verbale, ecc.) da conservare durante lo scrutinio per l'elezione del Senato della Repubblica	Ufficio elettorale di sezione

PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 6 (EP)	1) Schede valide per l'elezione del Senato della Repubblica 2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in nero per l'elezione del Senato della Repubblica (modello n. 30/EP) 3) Estratto del verbale relativo alla formazione del plico (modello n. 25/EP/5)	Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune

BUSTA n. 7 (EP)	<p>1) Verbale delle operazioni del seggio per l'elezione del Senato della Repubblica - primo esemplare (modello n. 18/EP)</p> <p>2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in rosso per l'elezione del Senato della Repubblica (modello n. 30/EP)</p> <p>3) Carte relative a proteste e reclami in ordine alle operazioni del seggio per l'elezione del Senato della Repubblica</p> <p>4) Altri atti da allegare al verbale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verbali delle operazioni dei seggi speciali e volanti per l'elezione del Senato (primo esemplare) • atti di designazione dei rappresentanti di lista per l'elezione del Senato <p>5) Buste n. 7/A, 7/B, 7/C e 7/D (EP)</p>	Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello o il Tribunale, per il tramite del Comune
BUSTA n. 7/A (EP)	Schede con voti contestati e provvisoriamente <u>assegnati</u> per l'elezione del Senato della Repubblica e carte relative	Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello o il Tribunale, per il tramite del Comune
BUSTA n. 7/B (EP)	Schede con voti contestati e provvisoriamente <u>NON assegnati</u> per l'elezione del Senato della Repubblica e carte relative	Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello o il Tribunale, per il tramite del Comune
BUSTA n. 7/C (EP)	<p>1) Schede nulle per l'elezione del Senato della Repubblica</p> <p>2) Schede bianche per l'elezione del Senato della Repubblica</p>	Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello o il Tribunale, per il tramite del Comune

<p>BUSTA n. 7/D (EP)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Schede deteriorate per l'elezione del Senato della Repubblica 2) Schede riconsegnate dagli elettori senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore o senza il tagliando antifrode per l'elezione del Senato della Repubblica 3) Schede ritirate agli elettori allontanati dalla cabina per artificioso indugio nell'espressione del voto per l'elezione del Senato della Repubblica 4) Schede ritirate agli elettori che non si sono recati nella cabina per esprimere il voto per l'elezione del Senato della Repubblica 	<p>Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello o il Tribunale, per il tramite del Comune</p>
<p>BUSTA n. 8 (EP)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Schede valide per l'elezione della Camera dei deputati 2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in nero per l'elezione della Camera dei deputati (modello n. 29/EP) 3) Estratto del verbale relativo alla formazione del plico (modello n. 25/EP/10) 	<p>Tribunale (o Sezione distaccata del Tribunale), per il tramite del Comune</p>

BUSTA n. 9 (EP)	<p>1) Verbale delle operazioni del seggio per l'elezione della Camera dei deputati (primo esemplare) (modello n. 11/EP)</p> <p>2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in rosso per l'elezione della Camera dei deputati (modello n. 29/EP)</p> <p>3) Carte relative a reclami e proteste in ordine alle operazioni del seggio per l'elezione della Camera dei deputati</p> <p>4) Altri atti da allegare al verbale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verbali delle operazioni dei seggi speciali e volanti per l'elezione della Camera (primo esemplare) • estratto del verbale di nomina degli scrutatori • atti di designazione dei rappresentanti di lista per l'elezione della Camera • certificati medici esibiti dagli elettori che hanno votato con l'assistenza di un accompagnatore • attestazioni mediche esibite dagli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione priva di barriere architettoniche <p>5) Buste n. 9/A, 9/B, 9/C e 9/D (EP)</p>	Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d'appello o il Tribunale, per il tramite del Comune
BUSTA n. 9/A (EP)	Schede con voti contestati e provvisoriamente <u>assegnati</u> per l'elezione della Camera dei deputati e carte relative	Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d'appello o il Tribunale, per il tramite del Comune
BUSTA n. 9/B (EP)	Schede con voti contestati e provvisoriamente <u>NON assegnati</u> per l'elezione della Camera dei deputati e carte relative	Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d'appello o il Tribunale, per il tramite del Comune
BUSTA n. 9/C (EP)	<p>1) Schede nulle per l'elezione della Camera dei deputati</p> <p>2) Schede bianche per l'elezione della Camera dei deputati</p>	Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d'appello o il Tribunale, per il tramite del Comune

<p>BUSTA n. 9/D (EP)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Schede deteriorate per l'elezione della Camera dei deputati 2) Schede riconsegnate dagli elettori senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore o senza il tagliando antifrode per l'elezione della Camera dei deputati 3) Schede ritirate agli elettori allontanati dalla cabina per artificioso indugio nell'espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati 4) Schede ritirate agli elettori che non si sono recati nella cabina per esprimere il voto per l'elezione della Camera dei deputati 	<p>Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d'appello o il Tribunale, per il tramite del Comune</p>
<p>BUSTA n. 10 (EP)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Verbale delle operazioni del seggio per l'elezione del Senato della Repubblica - secondo esemplare (modello n.18/EP) 2) Verbale delle operazioni del seggio per l'elezione della Camera dei deputati - secondo esemplare (modello n. 11/EP) 3) Verbali delle operazioni dei seggi speciali e volanti per l'elezione del Senato della Repubblica (secondo esemplare) 4) Verbali delle operazioni dei seggi speciali e volanti per l'elezione della Camera dei deputati (secondo esemplare) 	<p>Segreteria del Comune</p>
<p>BUSTA n. 11 (EP)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Estratto del verbale delle operazioni del seggio per l'elezione del Senato della Repubblica con i risultati della votazione e dello scrutinio (modello n.19/EP) 2) Estratto del verbale delle operazioni del seggio per l'elezione della Camera dei deputati con i risultati della votazione e dello scrutinio (modello n. 12/EP) 	<p>Preffettura, per il tramite del Comune</p>

PLICHI DA CONFEZIONARE A CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO ELETTORALE

N.ro Busta	Contenuto	Destinatario
BUSTA n. 12 (EP)	1) Timbro della sezione 2) Matite copiative 3) Bobina con i bollini adesivi non utilizzati per i tagliandi antifrode. 4) Atti, stampati e oggetti di cancelleria avanzati a conclusione delle operazioni del seggio elettorale.	Segreteria del Comune, per la successiva restituzione alla Prefettura del materiale elettorale di proprietà dello Stato

APPENDICE NORMATIVA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (stralcio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

30 marzo 1957, n. 361 (stralcio)

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

20 marzo 1967, n. 223 (stralcio)

Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136 (stralcio)

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70 (stralcio)

Determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53 (stralcio)

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 29)

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate

DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 533 (stralcio)

Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22 (art. 2)

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea

LEGGE 30 aprile 1999, n. 120 (art. 13)

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

7 aprile 2000, n. 121 (art. 4)

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459 (stralcio)

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104 (stralcio)

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 (art. 1)

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010 n. 66 (stralcio)

Codice dell'ordinamento militare

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° aprile 2011

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 1)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

